

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1488/2002 della Commissione, del 20 agosto 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1489/2002 della Commissione, del 14 agosto 2002, che stabilisce i dazi applicabili dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 ai fini dell'importazione dall'Ungheria nella Comunità di determinati beni cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio** ..... 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione, del 14 agosto 2002, che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 451/2000 <sup>(1)</sup>** ..... 23
- ★ **Regolamento (CE) n. 1491/2002 della Commissione, del 20 agosto 2002, recante modalità di applicazione delle misure specifiche per il vino istituite dai regolamenti (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio a favore delle regioni ultraperiferiche** ..... 49
- Regolamento (CE) n. 1492/2002 della Commissione, del 20 agosto 2002, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato ..... 53

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

##### Commissione

2002/659/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 19 agosto 2002, relativa all'ammissibilità delle spese sostenute da alcuni Stati membri nel 2002 per la raccolta e la gestione dei dati necessari all'attuazione della politica comune della pesca [notificata con il numero C(2002) 3080]** ..... 54

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

2002/660/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 19 agosto 2002, che modifica la decisione 1999/815/CE riguardante provvedimenti che vietano l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericoltura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido contenente taluni ftalati <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2002) 3081] .....** 58

2002/661/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 20 agosto 2002, che chiude i procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari dell'India [notificata con il numero C(2002) 3082] .....** 59

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1488/2002 DELLA COMMISSIONE****del 20 agosto 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2002.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 agosto 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	68,0
	060	44,6
	096	7,9
	999	40,2
0707 00 05	052	88,5
	999	88,5
0709 90 70	052	82,7
	999	82,7
0805 50 10	388	57,0
	524	66,8
	528	53,1
	999	59,0
0806 10 10	052	75,5
	220	270,7
	400	203,0
	999	183,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	84,3
	400	123,6
	508	52,6
	512	101,1
	528	103,7
	720	132,3
	800	168,2
	804	88,9
0808 20 50	999	106,8
	052	77,5
	388	73,9
	512	78,8
0809 30 10, 0809 30 90	999	76,7
	052	107,8
	999	107,8
0809 40 05	060	68,4
	064	59,1
	066	63,4
	624	165,3
	999	89,0

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1489/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 14 agosto 2002**

**che stabilisce i dazi applicabili dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 ai fini dell'importazione dall'Ungheria nella Comunità di determinati beni cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, recante modalità sugli accordi commerciali applicabili a determinati beni derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 3 dell'accordo europeo che stabilisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri da una parte e la Repubblica d'Ungheria dall'altro, approvato dalla decisione 93/742/Euratom, CECA, CE del Consiglio e della Commissione <sup>(3)</sup>, stila gli accordi commerciali per i prodotti agricoli ivi elencati.
- (2) Il suddetto protocollo è stato modificato dalla decisione n. 2/2002 dell'associazione del Consiglio CE-Ungheria del 16 aprile 2002 sul miglioramento degli accordi commerciali per prodotti agricoli trasformati inclusi nel protocollo allegato all'accordo europeo <sup>(4)</sup>, che stabilisce una riduzione dei dazi applicabili alle importazioni di

determinati beni provenienti dall'Ungheria. Essa è entrata in vigore il 1° gennaio 2002.

- (3) Occorre dunque stabilire i dazi applicabili dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 a norma del protocollo n. 3 sull'importazione di determinati beni derivati dalla trasformazione di prodotti agricoli provenienti dall'Ungheria,

HA APPROVATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi applicabili dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 all'importazione di beni provenienti dall'Ungheria, inclusi nelle tabelle 2a e 2b dell'allegato I al protocollo n. 3 dell'accordo europeo, sono stabiliti negli allegati I, II e III.

*Articolo 2*

Questo regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2002.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 347 del 31.12.1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 172 del 2.7.2002, pag. 38.

## ALLEGATO 1

## TABELLA A

(Allegato 1, tabella 2a della decisione n. 2/2002)

**Dazi applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari dell'Ungheria**

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili dall'1.1.2002 al 31.12.2002
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:	
0403 10	– Iogurt:	
	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:	
	– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
0403 10 51	– – – – inferiore o uguale a 1,5 %	7,4 % + 85,5 EUR/100 kg
0403 10 53	– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	7,4 % + 117,3 EUR/100 kg
0403 10 59	– – – – superiore a 27 %	7,4 % + 151,9 EUR/100 kg
	– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
0403 10 91	– – – – inferiore o uguale a 3 %	7,4 % + 11,1 EUR/100 kg
0403 10 93	– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	7,4 % + 15,3 EUR/100 kg
0403 10 99	– – – – superiore a 6 %	7,4 % + 23,9 EUR/100 kg
0403 90	– altri:	
	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:	
	– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
0403 90 71	– – – – inferiore o uguale a 1,5 %	7,4 % + 85,5 EUR/100 kg
0403 90 73	– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	7,4 % + 117,3 EUR/100 kg
0403 90 79	– – – – superiore a 27 %	7,4 % + 151,9 EUR/100 kg
	– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
0403 90 91	– – – – inferiore o uguale a 3 %	7,4 % + 11,1 EUR/100 kg
0403 90 93	– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	7,4 % + 15,3 EUR/100 kg
0403 90 99	– – – – superiore a 6 %	7,4 % + 23,9 EUR/100 kg
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:	
0405 20	– Paste da spalmare lattiere:	
0405 20 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %	8,1 % + EAR (*)
0405 20 30	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %	8,1 % + EAR (*)
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati:	
0710 40 00	– Granturco dolce	2,7 % + 8,4 EUR/100 kg net eda

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili dall'1.1.2002 al 31.12.2002
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:	
0711 90	– altri vegetali; miscugli di ortaggi e legumi	
	– – Ortaggi o legumi:	
0711 90 30	– – – Granturco dolce	2,7 % + 8,4 EUR/100 kg net eda
1702 50 00 1702 90 10	Fruttosio e maltosio chimicamente puri	0 %
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):	
1704 10	– Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:	
da 1704 10 11 a 1704 10 19	– – aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarsio)	1,8 % + 24,3 EUR/100 kg MAX 16,1%
da 1704 10 91 a 1704 10 99	– – aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarsio)	1,8 % + 27,8 EUR/100 kg MAX 16,3 %
1704 90	– altri:	
1704 90 10	– – Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie	0 %
1704 90 30	– – Preparazioni detta «cioccolato bianco»	1,8 % + 40,5 EUR/100 kg MAX 17 % + 14,8 EUR/100 kg
da 1704 90 51 a 1704 90 99	– – altre	1,8 % + EAR (*) MAX 16,8 % + AD S/ZR (**)
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata	8,6 %
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	6,9 %
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	7,2 %
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
1806 10	– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	
1806 10 15	– – non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio	4,5 %
1806 10 20	– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %	4,5 % + 22,6 EUR/100 kg
1806 10 30	– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %	4,5 % + 28,2 EUR/100 kg
1806 10 90	– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %	4,5 % + 37,7 EUR/100 kg
1806 20	– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:	
1806 20 10	– – aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %	4,5 % + EAR (*) MAX 16,8 % + AD S/ZR (**)

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili dall'1.1.2002 al 31.12.2002
1806 20 30	-- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 % -- altre:	4,5 % + EAR (*) MAX 16,8 % + AD S/ZR (**)
1806 20 50	---- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %	4,5 % + EAR (*) MAX 16,8 % + AD S/ZR (**)
1806 20 70	---- Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»	4,5 % + EAR (*)
1806 20 80	---- Glassatura al cacao	4,5 % + EAR (*) MAX 16,8 % + AD S/ZR (**)
1806 20 95	---- altre - altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:	4,5 % + EAR (*) MAX 16,8 % + AD S/ZR (**)
1806 31 00	-- ripiene	4,5 % + EAR (*) MAX 16,8 % + AD S/ZR (**)
1806 32	-- non ripiene	4,5 % + EAR (*) MAX 16,8 % + AD S/ZR (**)
1806 90	- altre	4,5 % + EAR (*) MAX 16,8 % + AD S/ZR (**)
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:	
1901 10 00	- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	0 % + EAR (*)
1901 20 00	- Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	0 % + EAR (*)
1901 90	- altri: -- Estratti di malto:	
1901 90 11	---- aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %	0 % + 16,2 EUR/100 kg
1901 90 19	---- altri	0 % + 13,2 EUR/100 kg
1901 90 99	-- altri:	0 % + EAR (*)
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:	
1902 11 00	- Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate: -- contenenti uova	6,9 % + 22,1 EUR/100 kg
1902 19	-- altre:	
1902 19 10	---- non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero	6,9 % + 22,1 EUR/100 kg
1902 19 90	---- altre	6,9 % + 18,9 EUR/100 kg
1902 20	- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): -- altre:	
1902 20 91	---- cotte	7,4 % + 5,4 EUR/100 kg
1902 20 99	---- altre	7,4 % + 15,3 EUR/100 kg
1902 30	- altre paste alimentari:	
1902 30 10	-- secche	5,7 % + 22,1 EUR/100 kg
1902 30 90	-- altre	5,7 % + 8,7 EUR/100 kg



Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili dall'1.1.2002 al 31.12.2002
1902 40	– Cuscus:	
1902 40 10	– – non preparato	6,9 % + 22,1 EUR/100 kg
1902 40 90	– – altro	5,7 % + 8,7 EUR/100 kg
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	5,7 % + 13,5 EUR/100 kg
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:	
1904 10	– Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:	
1904 10 10	– – a base di granturco	0 % + 18 EUR/100 kg
1904 10 30	– – a base di riso	0 % + 41,4 EUR/100 kg
1904 10 90	– – altre	0 % + 30,2 EUR/100 kg
1904 20	– Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:	
1904 20 10	– – Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati	0 % + EAR (*)
	– – altri:	
1904 20 91	– – – a base di granturco	0 % + 18 EUR/100 kg
1904 20 95	– – – a base di riso	0 % + 41,4 EUR/100 kg
1904 20 99	– – – altri	0 % + 30,2 EUR/100 kg
1904 30 00	– Frumento bulgur	0 % + 23,1 EUR/100 kg
1904 90	– altri:	
1904 90 10	– – Riso	0 % + 41,4 EUR/100 kg
1904 90 80	– – altri	0 % + 23,1 EUR/100 kg
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:	
1905 10 00	– Pane croccante detto «Knäckebrot»	5,2 % + 11,7 EUR/100 kg
1905 20	– Pane con spezie (panpepato):	
1905 20 10	– – avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	5,4 % + 16,4 EUR/100 kg
1905 20 30	– – avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	5,4 % + 22,1 EUR/100 kg
1905 20 90	– – avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	5,4 % + 28,2 EUR/100 kg
	– biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdine:	
1905 31	– – biscotti con aggiunta di dolcificanti	
	– – – interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:	
1905 31 11	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g	5,4 % + EAR (*) MAX 21,7 % + AD S/ZR (**)

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili dall'1.1.2002 al 31.12.2002
1905 31 19	---- altri	5,4 % + EAR (*) MAX 21,7 % + AD S/ZR (**)
	--- altri:	
1905 31 30	---- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %	5,4 % + EAR (*) MAX 21,7 % + AD S/ZR (**)
	---- altri:	
1905 31 91	----- doppio biscotto con ripieno	5,4 % + EAR (*) MAX 21,7 % + AD S/ZR (**)
1905 31 99	----- altri	5,4 % + EAR (*) MAX 21,7 % + AD S/ZR (**)
1905 32	-- Cialde e cialdine:	
	--- interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:	
1905 32 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g	5,4 % + EAR (*) MAX 21,7 % + AD S/ZR (**)
1905 32 19	---- altri	5,4 % + EAR (*) MAX 21,7 % + AD S/ZR (**)
	--- altri:	
1905 32 91	---- salate, anche ripiene	5,4 % + EAR (*) MAX 18,6 % + AD S/ZR (**)
1905 32 99	---- altre	5,4 % + EAR (*) MAX 21,7 % + AD S/ZR (**)
1905 40	- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati	5,4 % + EAR (*)
1905 90	- altri:	
1905 90 10	-- Pane azimo (mazoth)	3,4 % + 14,3 EUR/100 kg
1905 90 20	-- Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	4 % + 54,4 EUR/100 kg
	-- altri:	
1905 90 30	--- Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca	5,4 % + EAR (*)
1905 90 40	--- Cialde e cialdine aventi tenore di umidità superiore a 10 %	5,4 % + EAR (*) MAX 18,6 % + AD F/MR (**)
1905 90 45	--- Biscotti	5,4 % + EAR (*) MAX 18,6 % + AD F/MR (**)
1905 90 55	--- Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati	5,4 % + EAR (*) MAX 18,6 % + AD F/MR (**)
	--- altri:	
1905 90 60	---- con aggiunta di dolcificanti	5,4 % + EAR (*) MAX 21,7 % + AD S/ZR (**)
1905 90 90	---- altri	5,4 % + EAR (*) MAX 18,6 % + AD F/MR (**)
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:	
2001 90	- altri:	
2001 90 30	-- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	2,7 % + 8,4 EUR/100 kg net eda
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006	
2004 90	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e legumi	
2004 90 10	-- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	2,7 % + 8,4 EUR/100 kg net eda
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006	
2005 80 00	- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	2,7 % + 8,4 EUR/100 kg net eda

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili dall'1.1.2002 al 31.12.2002
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:	
2008 99	-- altri:	
	--- senza aggiunta di alcole:	
	---- senza aggiunta di zuccheri:	
2008 99 85	----- Granturco, ad esclusione del granturco dolce ( <i>Zea mays</i> var. saccharata)	2,7 % + 8,4 EUR/100 kg net eda
2008 99 91	----- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	2,7 % + 3,4 EUR/100 kg net eda
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	
	- Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:	
2101 12	-- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:	
2101 12 98	--- altri	8,1 % + EAR (*)
2101 20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:	
2101 20 20	-- Estratti, essenze e concentrati	5,4 %
	-- Preparazioni:	
2101 20 92	--- a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate	5,4 %
2101 20 98	--- altri	5,8% + EAR (*)
2101 30	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	
	-- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:	
2101 30 11	--- Cicoria torrefatta	10,3 %
2101 30 19	--- altri	1,8 % + 11,4 EUR/100 kg
	-- Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:	
2101 30 91	--- di cicoria torrefatta	12,6 %
2101 30 99	--- altri	1,8 % + 20,4 EUR/100 kg
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:	
2102 20	- Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:	
	-- Lieviti morti:	
2102 20 11	--- in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	7,4 %
2102 20 19	--- altri	4,5 %
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:	
2103 10 00	- Salsa di soia	6,9 %
2103 20 00	- Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro	9,1 %

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili dall'1.1.2002 al 31.12.2002
2103 30	– Farina di senapa e senapa preparata:	
2103 30 90	– – Senapa preparata	6,3 %
2103 90	– altri:	
2103 90 90	– – altri	6,3 %
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:	
2104 10	– Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	9,9 %
2104 20 00	– Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	12,6 %
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao:	
2105 00 10	– non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	7,7 % + 18,1 EUR/100 kg MAX 17,4 % + 8,4 EUR/100 kg
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
2105 00 91	– – uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	7,2 % + 34,6 EUR/100 kg MAX 16,2 % + 6,3 EUR/100 kg
2105 00 99	– – uguale o superiore a 7 %	7,1 % + 48,6 EUR/100 kg MAX 16 % + 6,2 EUR/100 kg
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
2106 10	– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:	
2106 10 20	– – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	11,5 %
2106 10 80	– – altri	8,1 % + EAR (*)
2106 90	– altri:	
2106 90 10 (1)	– – Preparazioni dette «fondute»	31,5 EUR/100 kg
	– – altre:	
2106 90 92	– – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola:	11,5 %
2106 90 98	– – – altre	8,1 % + EAR (*)
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	
2202 10 00	– Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	5,4 %
2202 90	– altre:	
2202 90 10	– – non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404	5,4 %
	– – altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404	
2202 90 91	– – – inferiore a 0,2 %	5,7 % + 12,3 EUR/100 kg
2202 90 95	– – – uguale o superiore a 0,2 % ed inferiore a 2 %	4,9 % + 10,8 EUR/100 kg
2202 90 99	– – – uguale o superiore a 2 %	4,9 % + 19 EUR/100 kg
2203 00	Birra di malto	5,4 %

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili dall'1.1.2002 al 31.12.2002
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:	
2205 10	– in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:	
2205 10 10	– – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	9,8 EUR/hl
2205 10 90	– – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	0,8 EUR/% vol/hl + 5,7 EUR/hl
2205 90	– altri:	
2205 90 10	– – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	8,1 EUR/hl
2205 90 90	– – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	0,8 EUR/% vol/hl
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:	
3302 10	– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande – – dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: – – – Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda: – – – – altre:	
3302 10 21	– – – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	11,5 %
3302 10 29	– – – – altri	8,1 % + EAR (*)
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:	
3823 12 00	– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: – – Acido oleico	2,7 %
3823 70 00	– Alcoli grassi industriali	3,4 %

(\*) Cfr. l'allegato 2 — colonna 2.

(\*\*) Cfr. l'allegato 3 — colonna 2.

(†) L'ammissibilità a tale regime preferenziale è subordinata alle condizioni esposte nelle disposizioni comunitarie pertinenti.

TABELLA B

(Allegato 1, tabella 2b della decisione n. 2/2002)

**Dazi applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari dell'Ungheria**

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili dall'1.1.2002 al 31.12.2002
0509 00	Spugne naturali di origine animale:	
0509 00 90	– altre	4 %
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:	
	– Succhi ed estratti vegetali:	
1302 12 00	– – di liquirizia	2,5 %
1302 13 00	– – di luppolo	2,5 %
1302 20	– Sostanze pectiche, pectinati e pectati:	
1302 20 10	– – allo stato secco	15,3 %
1302 20 90	– – altri	8,9 %
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:	
1505 00 10	– Grasso di lana greggio	2,5 %
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:	
1516 20	– Grassi e oli vegetali e loro frazioni:	
1516 20 10	– – Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»	2,7 %
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:	
1517 10	– Margarina, esclusa la margarina liquida:	
1517 10 10	– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	6,6 % + 22,7 EUR/100 kg
1517 90	– altre	
1517 90 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	6,6 % + 22,7 EUR/100 kg
	– – altre:	
1517 90 93	– – – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sfornatura	2,3 %
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:	
1518 00 10	– Linossina	6,1 %
	– altri:	

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili dall'1.1.2002 al 31.12.2002
1518 00 91	-- Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516	6,1 %
	-- altri:	
1518 00 95	--- Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni	1,6 %
1518 00 99	--- altri	6,1 %
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:	
1521 90	- altri:	
	-- Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate:	
1521 90 99	--- altre	2 %
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:	
1522 00 10	- Degras	3 %
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:	
2001 90	- altri:	
2001 90 40	-- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	6,6 % + 3 EUR/100 kg net eda
2001 90 60	-- Cuori di palma	8 %
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:	
2004 10	- Patate:	
	-- altre	
2004 10 91	--- sotto forma di farina, semolino o fiocchi	6 % + EAR (*)
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:	
2005 20	- Patate:	
2005 20 10	-- sotto forma di farina, semolino o fiocchi	7 % + EAR (*)
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:	
	- Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:	
2008 11	-- Arachidi:	
2008 11 10	--- Burro di arachidi	10,2 %
	- altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:	
2008 91 00	-- Cuori di palma	8 %

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili dall'1.1.2002 al 31.12.2002
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	
	– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:	
2101 11	– – Estratti, essenze e concentrati	7,2 %
2101 12	– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:	
2101 12 92	– – – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè	9,2 %
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:	
2102 10	– Lieviti vivi:	
2102 10 10	– – Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	8,7 %
da 2102 10 31 a 2102 10 39	– – Lieviti di panificazione	9,6 %
2102 10 90	– – altri	11,7 %
2102 30 00	– Lieviti in polvere preparati	4,8 %
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
2106 90	– altre:	
2106 90 20	– – Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande	13,8 % MIN 0,8 EUR/% vol/hl
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:	
2207 10 00	– Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol	15,3 EUR/hl
2207 20 00	– Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	8,1 EUR/hl
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:	
2208 40	– Rum e tafia:	
	– – presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:	
2208 40 11	– – – Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza del 10 %)	0,4 EUR/% vol/hl + 2,5 EUR/hl
	– – – altri:	
2208 40 31	– – – – di valore superiore a 7,9 EUR per litro di alcole puro	0,4 EUR/% vol/hl + 2,5 EUR/hl
2208 40 39	– – – – altri	0,4 EUR/% vol/hl + 2,5 EUR/hl
	– – presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:	



Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili dall'1.1.2002 al 31.12.2002
2208 40 51	--- Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza del 10 %)	0,4 EUR/% vol/hl
	--- altri:	
2208 40 91	---- di valore superiore a 2 EUR per litro di alcole puro	0,4 EUR/% vol/hl
2208 40 99	---- altri	0,4 EUR/% vol/hl
2208 90	- altri:	
	-- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:	
2208 90 91	--- inferiore o uguale a 2 litri	0,8 EUR/% vol/hl + 5,1 EUR/hl
2208 90 99	--- superiore a 2 litri	0,8 EUR/% vol/hl
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:	
2402 10 00	- Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco	20,8 %
2402 20	- Sigarette contenenti tabacco:	
2402 20 10	-- contenenti garofano	8 %
2402 20 90	-- altri	46 %
2402 90 00	- altri	46 %
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:	
2403 10	- Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:	
2403 10 10	-- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	59,9 %
2403 10 90	-- altro	59,9 %
	- altri:	
2403 91 00	-- Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»	13,2 %
2403 99	-- altri:	
2403 99 10	--- Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	33,2 %
2403 99 90	--- altri	13,2 %
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:	
	- altri polialcoli:	
2905 43 00	-- Mannitolo	0 % + 100,6 EUR/100 kg
2905 44	-- D-glucitolo (sorbitolo):	
	--- in soluzione acquosa:	
2905 44 11	---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	0 % + 12,8 EUR/100 kg
2905 44 19	--- altro	0 % + 30,2 EUR/100 kg
	--- altro:	

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili dall'1.1.2002 al 31.12.2002
2905 44 91	---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	0 % + 18,4 EUR/100 kg
2905 44 99	---- altro	0 % + 42,9 EUR/100 kg
2905 45 00	-- Glicerolo (glicerina)	0%
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:	
3505 10	- Destrina ed altri amidi e fecole modificati:	
3505 10 10	-- Destrina	0 % + 14,1 EUR/100 kg
	-- altri amidi e fecole modificati:	
3505 10 90	--- altri	0 % + 14,1 EUR/100 kg
3505 20	- Colle:	
3505 20 10	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %	0 % + 3,6 EUR/100 kg MAX 9,2 %
3505 20 30	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 %	0 % + 7,1 EUR/100 kg MAX 9,2 %
3505 20 50	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %	0 % + 11,3 EUR/100 kg MAX 9,2 %
3505 20 90	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %	0 % + 14,1 EUR/100 kg MAX 9,2 %
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:	
3809 10	- a base di sostanze amidacee:	
3809 10 10	-- aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %	0 % + 7,1 EUR/100 kg MAX 10,2 %
3809 10 30	-- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %	0 % + 9,9 EUR/100 kg MAX 10,2 %
3809 10 50	-- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %	0 % + 12 EUR/100 kg MAX 10,2 %
3809 10 90	-- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 %	0 % + 14,1 EUR/100 kg MAX 10,2 %
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:	
3824 60	- Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44:	
	-- in soluzione acquosa:	
3824 60 11	--- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0 % + 12,8 EUR/100 kg
3824 60 19	--- altro	0 % + 30,2 EUR/100 kg
	-- altro:	
3824 60 91	--- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0 % + 18,4 EUR/100 kg
3824 60 99	--- altro	0 % + 42,9 EUR/100 kg

(\*) Cfr. l'allegato 2 — colonna 3.

## ALLEGATO 2

## COMPONENTI AGRICOLI

Ungheria — dall'1.1.2002 al 31.12.2002

Codice add.	Colonna 2 (Relativo all'allegato 1 tabella a)	Colonna 3 (Relativo all'allegato 1 tabella b)	Codice add.	Colonna 2 (Relativo all'allegato 1 tabella a)	Colonna 3 (Relativo all'allegato 1 tabella b)
	EAR EUR/100 kg	EAR EUR/100 kg		EAR EUR/100 kg	EAR EUR/100 kg
7000	0	0	7052	69,88	62,12
7001	9,05	8,04	7053	68,44	60,84
7002	16,98	15,09	7055	48,51	43,12
7003	24,52	21,8	7056	57,56	51,16
7004	35,09	31,19	7057	65,49	58,21
7005	3,74	3,32	7060	80,19	71,28
7006	12,79	11,37	7061	89,24	79,32
7007	20,72	18,42	7062	97,17	86,37
7008	28,26	25,12	7063	84,17	74,82
7009	38,83	34,52	7064	99,24	88,21
7010	7,99	7,1	7065	83,93	74,6
7011	17,05	15,16	7066	92,98	82,65
7012	24,97	22,2	7067	100,91	89,7
7013	32,52	28,91	7068	92,42	82,15
7015	12,59	11,19	7069	102,98	91,54
7016	21,64	19,24	7070	88,18	78,38
7017	29,56	26,28	7071	97,24	86,44
7020	14,96	13,3	7072	105,16	93,48
7021	24,02	21,35	7073	96,67	85,93
7022	31,95	28,4	7075	76,74	68,21
7023	36,5	32,44	7076	85,79	76,26
7024	47,07	41,84	7077	93,71	83,3
7025	18,71	16,63	7080	156,1	138,76
7026	27,76	24,68	7081	165,15	146,8
7027	35,69	31,72	7082	173,08	153,85
7028	40,24	35,77	7083	149,4	132,8
7029	50,81	45,16	7084	159,97	142,2
7030	22,95	20,4	7085	159,84	142,08
7031	32,02	28,46	7086	168,9	150,13
7032	39,94	35,5	7087	176,82	157,17
7033	44,49	39,55	7088	153,15	136,13
7035	24,56	21,83	7090	164,09	145,86
7036	33,61	29,88	7091	173,15	153,91
7037	41,54	36,92	7092	181,08	160,96
7040	44,91	39,92	7095	137,46	122,19
7041	53,96	47,96	7096	146,52	130,24
7042	61,88	55	7100	5,12	4,55
7043	60,45	53,73	7101	14,17	12,6
7044	71,01	63,12	7102	22,09	19,64
7045	48,64	43,24	7103	29,64	26,35
7046	57,7	51,29	7104	40,21	35,74
7047	65,62	58,33	7105	8,85	7,87
7048	64,19	57,06	7106	17,91	15,92
7049	74,76	66,45	7107	25,83	22,96
7050	52,9	47,02	7108	33,39	29,68
7051	61,95	55,07	7109	43,95	39,07

Codice add.	Colonna 2 (Relativo all'allegato 1 tabella a)	Colonna 3 (Relativo all'allegato 1 tabella b)	Codice add.	Colonna 2 (Relativo all'allegato 1 tabella a)	Colonna 3 (Relativo all'allegato 1 tabella b)
	EAR EUR/100 kg	EAR EUR/100 kg		EAR EUR/100 kg	EAR EUR/100 kg
7110	13,11	11,65	7169	108,1	96,09
7111	22,16	19,7	7170	93,3	82,93
7112	30,09	26,75	7171	102,35	90,98
7113	37,63	33,45	7172	110,28	98,03
7115	17,7	15,73	7173	101,79	90,48
7116	26,75	23,78	7175	81,85	72,76
7117	34,68	30,83	7176	90,9	80,8
7120	20,08	17,85	7177	98,83	87,85
7121	29,14	25,9	7180	161,21	143,3
7122	37,07	32,95	7181	170,28	151,36
7123	41,62	37	7182	178,2	158,4
7124	52,19	46,39	7183	154,53	137,36
7125	23,83	21,18	7185	164,96	146,63
7126	32,88	29,23	7186	174,02	154,68
7127	40,8	36,27	7187	181,94	161,72
7128	45,36	40,32	7188	158,27	140,68
7129	55,92	49,71	7190	169,21	150,41
7130	28,08	24,96	7191	178,27	158,46
7131	37,13	33	7192	186,2	165,51
7132	45,06	40,05	7195	142,58	126,74
7133	49,61	44,1	7196	151,64	134,79
7135	29,68	26,38	7200	33,74	29,99
7136	38,73	34,43	7201	42,79	38,04
7137	46,66	41,48	7202	50,72	45,08
7140	50,02	44,46	7203	58,26	51,79
7141	59,08	52,52	7204	68,83	61,18
7142	67	59,56	7205	37,48	33,32
7143	65,57	58,28	7206	46,53	41,36
7144	76,14	67,68	7207	54,46	48,41
7145	53,76	47,79	7208	62,01	55,12
7146	62,82	55,84	7209	72,57	64,51
7147	70,74	62,88	7210	41,73	37,09
7148	69,3	61,6	7211	50,79	45,15
7149	79,87	71	7212	58,71	52,19
7150	58,02	51,57	7213	66,26	58,9
7151	67,07	59,62	7215	46,33	41,18
7152	79,49	70,66	7216	55,38	49,23
7153	73,56	65,39	7217	63,3	56,27
7155	53,63	47,67	7220	50,92	45,26
7156	62,68	55,72	7221	59,97	53,31
7157	70,61	62,76	7260	70,96	63,08
7160	85,31	75,83	7261	80,01	71,12
7161	94,36	83,88	7262	87,94	78,17
7162	102,28	90,92	7263	95,49	84,88
7163	93,79	83,37	7264	106,06	94,28
7164	104,36	92,76	7265	74,7	66,4
7165	89,04	79,15	7266	83,76	74,45
7166	98,19	87,28	7267	91,69	81,5
7167	106,02	94,24	7268	99,23	88,2
7168	97,54	86,7	7269	109,8	97,6

Codice add.	Colonna 2 (Relativo all'allegato 1 tabella a)	Colonna 3 (Relativo all'allegato 1 tabella b)	Codice add.	Colonna 2 (Relativo all'allegato 1 tabella a)	Colonna 3 (Relativo all'allegato 1 tabella b)
	EAR EUR/100 kg	EAR EUR/100 kg		EAR EUR/100 kg	EAR EUR/100 kg
7270	78,95	70,18	7408	86,44	76,84
7271	88,02	78,24	7409	97,01	86,23
7272	95,94	85,28	7410	66,16	58,81
7273	103,49	91,99	7411	75,22	66,86
7275	83,55	74,27	7412	83,15	73,91
7276	92,61	82,32	7413	90,7	80,62
7300	46,11	40,99	7415	70,75	62,89
7301	55,17	49,04	7416	79,82	70,95
7302	63,09	56,08	7417	87,74	77,99
7303	70,65	62,8	7420	75,35	66,98
7304	81,21	72,19	7421	84,41	75,03
7305	49,86	44,32	7460	83,76	74,45
7306	58,91	52,36	7461	92,81	82,5
7307	66,84	59,41	7462	100,73	89,54
7308	74,38	66,12	7463	108,28	96,25
7309	84,95	75,51	7464	118,85	105,64
7310	54,1	48,09	7465	87,49	77,77
7311	63,17	56,15	7466	96,56	85,83
7312	71,09	63,19	7467	104,48	92,87
7313	78,64	69,9	7468	112,03	99,58
7315	58,7	52,18	7470	91,75	81,56
7316	67,76	60,23	7471	100,8	89,6
7317	75,69	67,28	7472	108,73	96,65
7320	63,29	56,26	7475	96,34	85,64
7321	72,35	64,31	7476	105,39	93,68
7360	77,78	69,14	7500	69,14	61,46
7361	86,85	77,2	7501	78,21	69,52
7362	94,77	84,24	7502	86,13	76,56
7363	102,32	90,95	7503	93,68	83,27
7364	112,88	100,34	7504	104,24	92,66
7365	81,53	72,47	7505	72,89	64,79
7366	90,59	80,52	7506	81,94	72,84
7367	98,51	87,56	7507	89,89	79,9
7368	106,06	94,28	7508	97,41	86,59
7369	116,63	103,67	7509	107,98	95,98
7370	85,78	76,25	7510	77,14	68,57
7371	94,84	84,3	7511	86,2	76,62
7372	102,76	91,34	7512	94,12	83,66
7373	110,31	98,05	7513	101,67	90,37
7375	90,37	80,33	7515	81,73	72,65
7376	99,43	88,38	7516	90,79	80,7
7378	94,96	84,41	7517	98,72	87,75
7400	58,17	51,71	7520	86,32	76,73
7401	67,23	59,76	7521	95,38	84,78
7402	75,15	66,8	7560	89,72	79,75
7403	82,7	73,51	7561	98,77	87,8
7404	93,26	82,9	7562	106,7	94,84
7405	61,92	55,04	7563	114,24	101,55
7406	70,97	63,08	7564	124,81	110,94
7407	78,89	70,12	7565	93,46	83,08

Codice add.	Colonna 2 (Relativo all'allegato 1 tabella a)	Colonna 3 (Relativo all'allegato 1 tabella b)	Codice add.	Colonna 2 (Relativo all'allegato 1 tabella a)	Colonna 3 (Relativo all'allegato 1 tabella b)
	EAR EUR/100 kg	EAR EUR/100 kg		EAR EUR/100 kg	EAR EUR/100 kg
7566	102,51	91,12	7736	129,12	114,77
7567	110,43	98,16	7740	138,18	122,83
7568	117,99	104,88	7741	147,24	130,88
7570	97,71	86,85	7742	155,16	137,92
7571	106,76	94,9	7745	141,93	126,16
7572	114,69	101,95	7746	150,99	134,21
7575	102,3	90,93	7747	158,91	141,25
7576	111,36	98,99	7750	146,18	129,94
7600	92,24	81,99	7751	155,24	137,99
7601	101,3	90,04	7758	17,18	15,27
7602	109,22	97,08	7759	26,23	23,32
7603	116,77	103,8	7760	168,9	150,13
7604	127,34	113,19	7761	177,95	158,18
7605	95,98	85,32	7762	185,87	165,22
7606	105,03	93,36	7765	172,63	153,45
7607	112,96	100,41	7766	181,7	161,51
7608	120,51	107,12	7768	29,15	25,91
7609	131,07	116,51	7769	38,21	33,96
7610	100,24	89,1	7770	176,89	157,24
7611	109,29	97,15	7771	185,94	165,28
7612	117,21	104,19	7778	53,1	47,2
7613	124,76	110,9	7779	62,16	55,25
7615	104,83	93,18	7780	199,61	177,43
7616	113,88	101,23	7781	208,66	185,48
7620	109,42	97,26	7785	203,34	180,75
7700	109,27	97,13	7786	212,4	188,8
7701	118,33	105,18	7788	81,33	72,29
7702	126,26	112,23	7789	90,38	80,34
7703	133,8	118,93	7798	22,3	19,82
7705	113,02	100,46	7799	31,35	27,87
7706	122,07	108,51	7800	222,39	197,68
7707	129,99	115,55	7801	231,45	205,73
7708	137,54	122,26	7802	239,37	212,77
7710	117,27	104,24	7805	226,13	201
7711	126,32	112,28	7806	235,18	209,05
7712	134,25	119,33	7807	243,11	216,1
7715	121,86	108,32	7808	34,27	30,46
7716	130,92	116,37	7809	43,32	38,51
7720	107,47	95,53	7810	230,39	204,79
7721	116,54	103,59	7811	239,44	212,84
7722	124,46	110,63	7818	58,22	51,75
7723	132,01	117,34	7819	67,27	59,8
7725	111,22	98,86	7820	227,51	202,23
7726	120,27	106,91	7821	236,56	210,28
7727	128,2	113,96	7822	244,49	217,32
7728	135,74	120,66	7825	231,25	205,56
7730	115,47	102,64	7826	240,3	213,6
7731	124,53	110,69	7827	248,23	220,65
7732	132,45	117,73	7828	86,45	76,84
7735	120,06	106,72	7829	95,5	84,89

Codice add.	Colonna 2 (Relativo all'allegato 1 tabella a)	Colonna 3 (Relativo all'allegato 1 tabella b)	Codice add.	Colonna 2 (Relativo all'allegato 1 tabella a)	Colonna 3 (Relativo all'allegato 1 tabella b)
	EAR EUR/100 kg	EAR EUR/100 kg		EAR EUR/100 kg	EAR EUR/100 kg
7830	235,5	209,33	7908	52,15	46,36
7831	244,56	217,39	7909	62,72	55,75
7838	88,14	78,35	7910	31,87	28,33
7840	10,23	9,09	7911	40,93	36,38
7841	19,29	17,15	7912	48,86	43,43
7842	27,21	24,19	7913	56,4	50,13
7843	34,76	30,9	7915	36,46	32,41
7844	45,33	40,29	7916	45,53	40,47
7845	13,97	12,42	7917	53,45	47,51
7846	23,03	20,47	7918	41,06	36,5
7847	30,96	27,52	7919	50,12	44,55
7848	38,5	34,22	7940	34,11	30,32
7849	49,06	43,61	7941	43,18	38,38
7850	18,23	16,2	7942	51,1	45,42
7851	27,28	24,25	7943	58,65	52,13
7852	35,2	31,29	7944	69,21	61,52
7853	42,75	38	7945	37,86	33,65
7855	22,82	20,28	7946	46,91	41,7
7856	31,87	28,33	7947	54,84	48,75
7857	39,8	35,38	7948	62,38	55,45
7858	27,41	24,36	7949	72,95	64,84
7859	36,46	32,41	7950	42,11	37,43
7860	17,06	15,16	7951	51,17	45,48
7861	26,11	23,21	7952	59,09	52,52
7862	34,03	30,25	7953	66,64	59,24
7863	41,58	36,96	7955	46,71	41,52
7864	52,15	46,36	7956	55,76	49,56
7865	20,79	18,48	7957	63,69	56,61
7866	29,86	26,54	7958	51,3	45,6
7867	37,78	33,58	7959	60,35	53,64
7868	45,33	40,29	7960	49,47	43,97
7869	55,89	49,68	7961	58,53	52,03
7870	25,05	22,27	7962	66,45	59,07
7871	34,11	30,32	7963	74	65,78
7872	42,03	37,36	7964	84,57	75,17
7873	49,58	44,07	7965	53,21	47,3
7875	29,64	26,35	7966	62,27	55,35
7876	38,7	34,4	7967	70,2	62,4
7877	46,62	41,44	7968	77,74	69,1
7878	34,23	30,43	7969	88,3	78,49
7879	43,29	38,48	7970	57,47	51,08
7900	23,88	21,23	7971	66,52	59,13
7901	32,94	29,28	7972	74,44	66,17
7902	40,86	36,32	7973	81,99	72,88
7903	48,41	43,03	7975	62,06	55,16
7904	58,97	52,42	7976	71,11	63,21
7905	27,63	24,56	7977	79,04	70,26
7906	36,68	32,6	7978	66,65	59,24
7907	44,6	39,64	7979	75,7	67,29

Codice add.	Colonna 2 (Relativo all'allegato 1 tabella a)	Colonna 3 (Relativo all'allegato 1 tabella b)	Codice add.	Colonna 2 (Relativo all'allegato 1 tabella a)	Colonna 3 (Relativo all'allegato 1 tabella b)
	EAR EUR/100 kg	EAR EUR/100 kg		EAR EUR/100 kg	EAR EUR/100 kg
7980	76,77	68,24	7987	97,49	86,66
7981	85,83	76,29	7988	105,03	93,36
7982	93,75	83,33	7990	84,77	75,35
7983	101,3	90,04	7991	93,82	83,4
7984	111,87	99,44	7992	101,74	90,44
7985	80,51	71,56	7995	89,36	79,43
7986	89,56	79,61	7996	98,41	87,48

## ALLEGATO 3

## DAZI ADDIZIONALI

## Ungheria — dall'1.1.2002 al 31.12.2002

Tenore, in peso, di saccarosio, zucchero invertito e/o isoglucosio	Colonna 2 (Relativo all'allegato 1 tabella a)
	AD S/Z R EUR/100 kg
≥ 00 - < 05	0
≥ 05 - < 30	9,05
≥ 30 - < 50	16,98
≥ 50 - < 70	24,52
≥ 70	35,09

  

Tenore, in peso, di amido e/o glucosio	AD F/M R EUR/100 kg
	≥ 00 - < 05
≥ 05 - < 25	3,74
≥ 25 - < 50	7,99
≥ 50 - < 75	12,59
≥ 75	17,18



**REGOLAMENTO (CE) N. 1490/2002 DELLA COMMISSIONE****del 14 agosto 2002****che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 451/2000****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/48/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione deve avviare un programma di lavoro per l'esame progressivo delle sostanze attive presenti sul mercato due anni dopo la data di notifica della direttiva 91/414/CEE nell'arco di un periodo di dodici anni. La prima fase di detto programma è stata stabilita con il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 della Commissione <sup>(4)</sup>. Tale prima fase è in corso.
- (2) La seconda fase di lavoro, anch'essa in corso, è stata stabilita con il regolamento (CE) n. 451/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, che stabilisce le modalità attuative della seconda e terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio <sup>(5)</sup>.
- (3) Una terza fase di lavoro è stata prevista dal regolamento (CE) n. 451/2000 per un numero aggiuntivo di sostanze attive non contemplate nella prima e nella seconda fase del programma. I produttori che richiedono l'iscrizione di queste sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE hanno fornito informazioni particolareggiate in relazione allo stadio attuale di completezza dei loro fascicoli e sui parametri e si sono impegnati a fornire un fascicolo completo.
- (4) Per la terza fase del programma di lavoro, l'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 451/2000 stabilisce che le modalità e i termini di presentazione dei fascicoli completi, nonché il regime pecuniario da applicarsi alle sostanze attive in questione saranno precisati in un regolamento che la Commissione adotterà conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE.

- (5) Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 <sup>(6)</sup>, ha istituito l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) affinché la Comunità disponga di un supporto scientifico e tecnico di elevata qualità, indipendente ed efficiente per conseguire un elevato livello di tutela della salute in rapporto alla legislazione riguardante la sicurezza degli alimenti e dei mangimi. Occorre pertanto che l'AESA svolga un ruolo nel programma di lavoro sulle sostanze attive e che i termini di questa partecipazione vengano definiti quanto prima.

- (6) Affinché i fascicoli pervengano agli Stati membri in modo gestibile, le sostanze attive da esaminare devono essere suddivise in due gruppi con termini temporali distinti per la presentazione dei fascicoli.

- (7) Inoltre, in una fase iniziale deve essere sufficiente che i notificanti forniscano soltanto un elenco dei test e degli studi disponibili agli Stati membri relatori affinché gli Stati membri possano stabilire se è pronto un fascicolo completo da presentare entro il termine di tempo specificato. Se questi dati non saranno disponibili entro il termine di tempo, non sarà possibile ultimare il riesame della sostanza attiva secondo lo scadenziario previsto dalla direttiva 91/414/CEE e si dovrà quindi prendere immediatamente la decisione di non iscrivere la sostanza in questione nell'allegato I della direttiva. Gli Stati membri dovranno revocare l'autorizzazione dei prodotti contenenti tale sostanza attiva.

- (8) Occorre definire i rapporti tra produttori, Stati membri, Commissione e AESA nonché gli obblighi delle singole parti ai fini dell'attuazione del programma, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel corso della prima e della seconda fase del programma. Sono necessarie una stretta collaborazione tra tutte le parti interessate e un'osservanza scrupolosa dei termini temporali specificati, ai fini dell'efficacia del programma. Devono essere stabiliti rigidi termini temporali per tutti gli elementi della terza fase del programma di lavoro affinché possa essere completato entro un periodo di tempo accettabile. Qualora venisse meno la cooperazione con i notificanti sarà impossibile proseguire la valutazione in modo efficace e pertanto la valutazione deve essere sospesa.

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 9.8.1991, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 148 del 6.6.2002, pag. 19.<sup>(3)</sup> GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.<sup>(4)</sup> GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.<sup>(5)</sup> GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.<sup>(6)</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

- (9) Affinché vengano prese in considerazione tutte le informazioni pertinenti sui possibili effetti pericolosi di una sostanza attiva o dei suoi residui, nelle valutazioni si dovrà tener conto delle informazioni tecniche o scientifiche presentate, entro i debiti termini temporali, da qualsiasi persona.
- (10) Devono essere definiti gli obblighi dei notificanti riguardo ai formati, ai termini e alle autorità destinatarie delle informazioni.
- (11) Il lavoro di valutazione deve essere suddiviso fra le autorità competenti degli Stati membri. Pertanto, per ogni sostanza attiva deve essere designato uno Stato membro relatore. Lo Stato membro relatore valuta il controllo della completezza fornito dal notificante ed esamina e valuta le informazioni presentate. Egli invia all'AESA l'esito della valutazione e presenta una raccomandazione alla Commissione circa la decisione da prendere sulla sostanza attiva in questione.
- (12) Gli Stati membri devono inviare all'AESA progetti di relazione delle loro valutazioni. I progetti di relazione preparati dagli Stati membri relatori devono essere riesaminati dall'AESA prima di essere presentati al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
- (13) Onde evitare inutili duplicazioni di lavori e, in particolare, la ripetizione di esperimenti su vertebrati, i produttori devono essere incentivati a presentare fascicoli collettivi.
- (14) La notifica e la presentazione di un fascicolo non devono condizionare, dopo l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, fatte salve le disposizioni dell'articolo 13 di detta direttiva. Pertanto, gli operatori che non hanno inviato notifiche devono poter essere informati, in tutte le fasi, delle eventuali successive prescrizioni per continuare la commercializzazione di prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva in esame.
- (15) Le procedure stabilite nel presente regolamento lasciano impregiudicate procedure ed azioni che possono essere avviate nel quadro di altre normative comunitarie, in particolare della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, qualora la Commissione disponga di informazioni secondo cui i relativi requisiti possono essere soddisfatti.
- (16) Deve essere scoraggiato l'impiego, per fini fitosanitari, di agenti antimicrobici che appartengono a classi che possono essere utilizzate in medicina umana o in medicina veterinaria. Due di queste sostanze disciplinate dal presente regolamento — la casugamicina e la streptomina — rientrano in tale categoria<sup>(2)</sup>. In attesa delle decisioni finali circa la loro iscrizione nell'allegato I, la loro utilizzazione deve continuare ad essere limitata ed essere consentita soltanto se ritenuta essenziale. Per la loro valutazione occorrerà disporre di informazioni sulla resistenza antimicrobica.
- (17) Il presente regolamento è applicabile fatti salvi gli obblighi della Comunità per quanto riguarda il bromuro di metile ai sensi del protocollo di Montreal.
- (18) In caso di palese squilibrio delle responsabilità assunte dagli Stati membri in qualità di relatori nelle funzioni di esame e di valutazione, deve essere possibile sostituire lo Stato membro designato originariamente come relatore per una particolare sostanza attiva con un altro Stato membro.
- (19) Ai fini di un corretto finanziamento di questa fase del programma di lavoro, deve essere versata una tassa agli Stati membri per il trattamento e la valutazione dei fascicoli, in aggiunta alla tassa già versata per la valutazione delle notifiche in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 451/2000.
- (20) Il regolamento (CE) n. 451/2000 prevede che per le sostanze attive rientranti nella terza fase del programma di lavoro il termine per la presentazione di un fascicolo completo è il 25 maggio 2003. Detto regolamento prevede anche la fissazione successiva di modalità per la presentazione di fascicoli completi. Per organizzare il programma di lavoro in modo efficace non è necessario presentare dati completi poco prima della data prescritta di presentazione dei fascicoli completi. Tuttavia, affinché non permangano sul mercato sostanze attive senza fascicoli completi, dev'essere presentato un elenco dei dati disponibili e, solo in casi eccezionali e su richiesta, devono essere presentati i fascicoli completi.
- (21) Il regolamento (CE) n. 451/2000 deve essere modificato di conseguenza.
- (22) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

#### Oggetto e campo d'applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce ulteriori modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda la valutazione continua delle sostanze attive notificate a norma del regolamento (CE) n. 451/2000.

<sup>(1)</sup> GUL 33 dell'8.2.1979, pag. 36.

<sup>(2)</sup> Parere del comitato scientifico direttivo del 28 maggio 1999 sulla resistenza antimicrobica.

2. L'articolo 6, paragrafi 2 e 3 e paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE non si applicano alle sostanze elencate nell'allegato I del presente regolamento prima della conclusione delle procedure previste dal presente regolamento al riguardo di tali sostanze.

3. Il presente regolamento si applica fermi restando:

- a) i riesami, da parte degli Stati membri, delle sostanze attive indicate nell'allegato I, particolarmente nel quadro dei rinnovi di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE;
- b) i riesami, da parte della Commissione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/414/CEE;
- c) le valutazioni effettuate in forza della direttiva 79/117/CEE.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni della direttiva 91/414/CE del Consiglio.

Inoltre, si intende per:

- a) «notificante», la persona fisica o giuridica che presenta una notifica in conformità del disposto del regolamento (CE) n. 451/2000, come elencato nell'allegato II;
- b) «comitato», il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali di cui all'articolo 19 della direttiva 91/414/CEE;
- c) «elenco dei dati», un elenco di tutti i dati che sono disponibili per essere presentati nel fascicolo completo;
- d) «fascicolo completo», le informazioni e i risultati di studi, sufficienti a soddisfare i requisiti degli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE in relazione ad un insieme limitato di utilizzazioni rappresentative della sostanza attiva in questione.

#### Articolo 3

##### Autorità nazionale

1. Gli Stati membri incaricano una o più autorità dell'esecuzione degli obblighi che loro incombono in base al programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.

2. Ogni Stato membro designa un'autorità, indicata nell'allegato III, per coordinare e garantire tutti i necessari contatti con i produttori, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) in conformità del presente regolamento. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, all'AESA e all'autorità di coordinamento designata di ciascun altro Stato membro gli estremi della propria autorità di coordinamento designata e le eventuali modificazioni.

#### Articolo 4

##### Misure in caso di squilibri

Se durante la procedura di valutazione di cui agli articoli 9 e 10 emerge una ripartizione non equilibrata di mansioni attribuite e lavori da svolgere o di fatto svolti tra gli Stati membri per quanto riguarda la loro funzione di relatori, può essere deciso, applicando la procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 91/414/CEE, di sostituire uno Stato membro inizialmente designato come relatore per una particolare sostanza attiva con un altro Stato membro.

In tal caso, lo Stato membro relatore iniziale ne informa i notificanti interessati e trasmette al nuovo Stato membro relatore designato tutta la corrispondenza e le informazioni che esso ha ricevuto in qualità di Stato membro relatore per la sostanza attiva in questione. Lo Stato membro iniziale restituisce la tassa di cui all'articolo 17 al notificante, ad eccezione della parte di cui al paragrafo 2, lettera d), dello stesso articolo. Il nuovo Stato membro relatore designato richiede ai notificanti il pagamento della tassa di cui all'articolo 17, eccetto la parte di cui al paragrafo 2, lettera d), dello stesso articolo.

#### Articolo 5

##### Revoca o sostituzione del notificante

1. Qualora un notificante intenda porre termine alla sua partecipazione al programma di lavoro per una sostanza attiva, ne informa immediatamente lo Stato membro relatore, la Commissione, l'AESA e tutti gli altri notificanti della sostanza in questione, precisandone i motivi. Qualora un notificante ponga termine alla sua partecipazione o non adempia agli obblighi previsti dal presente regolamento, le procedure di cui all'articolo 9 o all'articolo 10 non proseguiranno per quanto riguarda il suo fascicolo.

2. Se un notificante concorda con un altro produttore di farsi sostituire da quest'ultimo nella successiva partecipazione al programma di lavoro avviato nel quadro del presente regolamento, detto notificante e tale altro produttore ne informano lo Stato membro relatore, la Commissione e l'AESA mediante una dichiarazione congiunta in cui viene specificato che tale altro produttore sostituirà il notificante iniziale nell'assolvimento degli obblighi in conformità del disposto degli articoli 6, 7, 9, 10 o 11. Essi procurano che ne siano informati allo stesso tempo gli altri notificanti della sostanza in questione. In tale caso, l'altro produttore è responsabile, solidalmente con il notificante iniziale, per quanto riguarda eventuali tasse ancora da pagare in rapporto alla domanda del notificante, nel quadro del regime istituito dagli Stati membri in conformità dell'articolo 17.

3. Tutte le informazioni presentate rimangono disponibili agli Stati membri relatori, alla Commissione o all'AESA.

#### Articolo 6

##### Presentazione e controllo degli elenchi dei dati

1. Entro il 23 maggio 2003 i notificanti presentano al pertinente Stato membro relatore gli elenchi dei dati per le sostanze attive elencate nell'allegato I e ne trasmettono copia all'AESA.

Qualora per una sostanza attiva elencata nell'allegato I esistono più notifiche, i notificanti in questione si adoperano al massimo affinché questi elenchi dei dati siano presentati collettivamente.

Nell'elenco dei dati presentato non da tutti i notificanti interessati sono precisate le iniziative prese ed i motivi della mancata partecipazione di taluni notificanti.

Per le sostanze attive notificate da più notificanti, questi ultimi precisano, per ogni studio relativo ad animali vertebrati, i tentativi compiuti per evitare la duplicazione dei test ed eventualmente specificano i motivi per effettuare la duplicazione di uno studio.

2. Gli elenchi dei dati devono essere preparati nel formato precisato in conformità della procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo completo, quale definito all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 451/2000, è conservato a disposizione dei notificanti. Su richiesta scritta dello Stato membro relatore o della Commissione, il notificante fornisce senza indugio la parte del fascicolo o il fascicolo completo richiesto.

3. Lo Stato membro relatore esamina gli elenchi dei dati presentati per decidere se possa essere presentato un fascicolo completo. Per le sostanze attive per le quali uno Stato membro relatore ritiene che non possa essere presentato un fascicolo completo, lo Stato membro relatore richiede al notificante di presentare senza indugio un fascicolo completo e ne controlla la completezza. Lo Stato membro relatore trasmette i risultati di questi controlli alla Commissione entro tre mesi dalla ricezione degli elenchi dei dati.

4. Per le sostanze attive per le quali lo Stato membro relatore ritiene che non sia disponibile alcun fascicolo completo, esso ne informa la Commissione senza indugio. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 91/414/CEE, viene deciso se è disponibile un fascicolo completo.

5. Se si ritiene che non sia disponibile alcun fascicolo completo per una particolare sostanza attiva, la Commissione decide, secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 91/414/CEE, di non iscrivere la sostanza attiva in questione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

6. A meno che la Commissione informi il notificante che nessun fascicolo completo è disponibile per una particolare sostanza attiva, il notificante presenta i fascicoli di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, entro i termini specificati all'articolo 7, paragrafo 1.

#### Articolo 7

##### Presentazione dei fascicoli

1. I notificanti presentano al pertinente Stato membro relatore il fascicolo sintetico di cui al paragrafo 2 e il fascicolo completo di cui al paragrafo 3, entro il 30 novembre 2003 per

le sostanze attive elencate nell'allegato I, parte A, ed entro il 30 novembre 2004 per le sostanze attive elencate nell'allegato I, parte B.

Qualora per una sostanza attiva elencata nell'allegato I vi siano più notifiche, i notificanti in questione si adoperano al massimo per presentare questi fascicoli collettivamente.

Nel fascicolo presentato non da tutti i notificanti interessati sono precisate le iniziative prese ed i motivi della mancata partecipazione di taluni notificanti.

Per le sostanze attive notificate da più notificanti, questi ultimi devono precisare, per ogni studio relativo ad animali vertebrati, i tentativi effettuati per evitare la duplicazione dei test e precisano eventualmente i motivi per effettuare la duplicazione di uno studio.

2. Il fascicolo sintetico include quanto segue:

- a) una copia della notifica; in caso di domanda collettiva di più produttori, una copia delle notifiche effettuate in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 451/2000 e il nome della persona designata da detti produttori come responsabile del fascicolo collettivo e del suo trattamento in conformità del presente regolamento;
- b) un insieme limitato di usi rappresentativi della sostanza attiva in relazione ai quali i dati presentati dal notificante nel fascicolo devono dimostrare che per uno o più preparati possono essere soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 91/414/CEE per l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
- c)
  - i) per ciascun punto dell'allegato II della direttiva 91/414/CEE, le sintesi e i risultati degli studi e delle prove, il nome della persona o dell'istituto che ha eseguito le prove;
  - ii) per ciascun punto dell'allegato III della direttiva 91/414/CEE, le sintesi e i risultati degli studi e delle prove, il nome della persona o dell'istituto che le ha effettuate, di pertinenza per la valutazione dei criteri di cui all'articolo 5 della direttiva 91/414/CEE per uno o più preparati che siano rappresentativi delle utilizzazioni di cui alla lettera b) tenendo conto che eventuali carenze nelle informazioni del fascicolo dell'allegato II derivanti dall'insieme limitato proposto di impieghi rappresentativi della sostanza attiva possono comportare delle limitazioni per quanto riguarda l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  - iii) per gli studi non ancora ultimati, in relazione alle sostanze attive elencate nell'allegato I, parte B, la prova che essi sono stati commissionati come previsto all'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 451/2000, unitamente all'impegno che essi saranno presentati entro il 31 maggio 2005;
- d) una lista di controllo che deve essere compilata da parte del notificante, a dimostrazione che il fascicolo è completo.

d) una lista di controllo che deve essere compilata da parte del notificante, a dimostrazione che il fascicolo è completo.

3. Il fascicolo completo deve contenere fisicamente le singole relazioni delle prove e degli studi riguardanti tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera c), oppure la prova di cui al paragrafo 2, lettera c), sub iii), qualora i relativi lavori siano in corso.

4. Ciascuno Stato membro definisce il numero di copie e il formato dei fascicoli sintetico e completo che devono essere presentati dai notificanti. Nello stabilire il formato del fascicolo gli Stati membri tengono conto delle raccomandazioni fatte in conformità della procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 91/414/CEE.

5. Qualora i fascicoli o parti di essi non siano stati inviati entro il pertinente termine, lo Stato membro relatore ne informa la Commissione e l'AESA entro due mesi, indicando i motivi addotti dai notificanti.

6. Sulla base delle informazioni trasmesse dallo Stato membro conformemente al paragrafo 5, la Commissione stabilisce se il notificante abbia dimostrato che il ritardo per la presentazione del fascicolo sia stato causato da forza maggiore. In tal caso, essa fissa un nuovo termine per la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3, in conformità della procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 91/414/CEE.

7. La Commissione decide, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 91/414/CEE, di non includere nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE le sostanze attive per le quali non è stato presentato un fascicolo entro il termine prescritto.

#### Articolo 8

##### Presentazione di informazioni da parte di terzi

Chiunque può inviare agli Stati membri relatori informazioni utili per la valutazione, in particolare per quanto concerne i possibili effetti pericolosi della sostanza attiva o dei suoi residui sulla salute umana e degli animali e sull'ambiente, entro il 30 novembre 2003 per le sostanze elencate nell'allegato I, parte A ed entro il 30 novembre 2004 per le sostanze elencate nell'allegato I, parte B. Lo Stato membro relatore trasmette all'AESA le informazioni pervenutegli.

#### Articolo 9

##### Controllo della completezza dei fascicoli

1. Per ciascuna sostanza attiva di cui è stato designato relatore, lo Stato membro in questione esamina i fascicoli di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3 e valuta le liste di controllo fornite dai notificanti. Entro sei mesi dal ricevimento di tutti i fascicoli su una sostanza attiva, lo Stato membro relatore riferisce all'AESA e alla Commissione in merito alla completezza dei fascicoli.

L'AESA valuta le relazioni presentate dagli Stati membri relatori e riferisce alla Commissione circa la completezza dei fascicoli.

Per le sostanze attive per le quali uno o più fascicoli sono ritenuti completi, lo Stato membro relatore effettua la valutazione di cui all'articolo 10, a meno che l'AESA informi lo Stato membro relatore e la Commissione, entro due mesi dalla ricezione della relazione dello Stato membro sulla completezza, che non considera completo il fascicolo.

Per le sostanze attive il cui fascicolo deve essere completato secondo le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), sub iii), la relazione deve confermare la data entro cui il fascicolo sarà completato nonché la data alla quale inizierà la valutazione di cui all'articolo 10.

2. Per le sostanze attive per le quali uno Stato membro relatore o l'AESA ritenga che il fascicolo non sia completo ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, la Commissione sottopone, entro tre mesi dal ricevimento della relazione dello Stato membro relatore o dell'AESA, tale relazione al comitato. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 91/414/CEE, viene deciso se un fascicolo è considerato completo ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3.

3. La Commissione decide, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 91/414/CEE, di non iscrivere nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE una sostanza attiva di cui non è stato presentato alcun fascicolo completo entro il termine stabilito.

#### Articolo 10

##### Valutazione da parte dello Stato membro relatore

1. Lo Stato membro relatore effettua una valutazione e presenta una relazione soltanto in merito alle sostanze attive di cui è stato ritenuto completo almeno un fascicolo, in conformità dell'articolo 9. Per tali sostanze attive, esso effettua una valutazione e presenta una relazione soltanto in merito ai fascicoli completi e, per gli altri fascicoli, controlla l'identità e le impurezze della sostanza attiva. Lo Stato membro relatore tiene conto delle informazioni sui possibili effetti pericolosi disponibili negli altri fascicoli presentate da un notificante o da terzi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8. Esso invia un progetto di relazione della sua valutazione del fascicolo all'AESA quanto prima e comunque entro dodici mesi dalla data in cui il fascicolo è stato considerato completo. Il progetto di relazione di valutazione deve essere presentato nel formato raccomandato, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 19 della direttiva 91/414/CEE.

Contestualmente, lo Stato membro relatore raccomanda alla Commissione:

— di iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, precisando le condizioni della sua iscrizione, oppure

— di non iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, specificandone i motivi.

Lo Stato membro relatore deve, in particolare, includere nel progetto di relazione di valutazione un riferimento ad ogni rapporto di prova e di studio, in relazione a ciascun punto dell'allegato II e dell'allegato III della direttiva 91/414/CEE, su cui ci si è basati per la valutazione. Tale riferimento deve essere fatto sotto forma di un elenco di rapporti di prova e di studio con indicazione del titolo, degli autori, della data del rapporto di studio o di prova e della data di pubblicazione, della norma di riferimento utilizzata per la prova o lo studio, del nome del detentore e dell'eventuale richiesta di protezione dei dati fatta dal detentore o dal notificante. Per le altre fonti notificate delle sostanze attive per le quali il fascicolo non è stato ritenuto completo, deve anche essere indicato se si può concludere che tali sostanze attive sono comparabili, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 91/414/CEE.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 91/414/CEE, non sarà ammessa la presentazione di nuovi studi, eccetto quelli di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 451/2000. Lo Stato membro relatore può richiedere ai notificanti di presentare ulteriori dati per chiarire il fascicolo. In tal caso lo Stato membro relatore deve precisare un termine entro cui le informazioni devono essere fornite; tale termine non incide comunque sul termine previsto per la presentazione della relazione di cui al paragrafo 1.

Dall'inizio dell'esame del fascicolo, lo Stato membro relatore può consultare esperti dell'AESA e può richiedere ad altri Stati membri informazioni scientifiche o tecniche complementari come sostegno ai fini della valutazione. Lo Stato membro relatore può effettuare la valutazione in collaborazione con uno Stato membro correlatore.

Lo Stato membro relatore può chiedere che i notificanti presentino un fascicolo sintetico aggiornato all'AESA, agli altri Stati membri e, su richiesta, alla Commissione, contestualmente all'invio del progetto di relazione di valutazione del relatore all'AESA.

Gli Stati membri, la Commissione o l'AESA possono chiedere, per il tramite dello Stato membro relatore, che i notificanti trasmettano anche a loro un fascicolo completo aggiornato o sue parti.

3. Lo Stato membro relatore che si rende conto di non poter rispettare il termine specificato al paragrafo 1 per la presentazione del progetto di relazione di valutazione all'AESA, ne informa senza indugio la Commissione e l'AESA precisando i motivi del ritardo. Ove necessario, certe sostanze attive possono essere riassegnate ad un altro Stato membro, conformemente alla procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 91/414/CEE.

#### Articolo 11

##### Valutazione da parte dell'AESA

1. Dopo aver ricevuto il fascicolo sintetico aggiornato e il progetto di relazione di valutazione di cui all'articolo 10, para-

grafo 1, l'AESA comunica allo Stato membro relatore, entro trenta giorni, di aver ricevuto la relazione. In casi eccezionali in cui il progetto di relazione di valutazione non è manifestamente conforme ai requisiti relativi al formato raccomandato dalla Commissione, quest'ultima concorda con l'AESA e lo Stato membro relatore un ulteriore periodo per la presentazione di una nuova relazione modificata. Tale periodo di tempo non deve essere superiore a quattro mesi.

2. L'AESA trasmette agli Stati membri il progetto di relazione di valutazione del relatore e può organizzare una consultazione di esperti, ivi inclusi quelli dello Stato membro relatore. L'AESA può consultare alcuni o tutti i notificanti delle sostanze attive specificate nell'allegato I, in merito alla relazione o a sue parti per quanto riguarda la sostanza attiva in questione.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 91/414/CEE, non sarà ammessa la presentazione di nuovi studi eccetto quelli di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 451/2000. Lo Stato membro relatore, previo accordo dell'AESA, può richiedere ai notificanti di presentare, entro termini specificati, ulteriori dati che esso o l'AESA ritengono necessari per chiarire il fascicolo.

3. L'AESA mette a disposizione degli eventuali interessati che esplicitamente lo richiedano o tiene a loro disposizione per consultazione:

- a) le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma, ad eccezione di quelle riconosciute come riservate conformemente all'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE;
- b) il nome della sostanza attiva;
- c) il contenuto di sostanza attiva pura nel prodotto fabbricato;
- d) l'elenco dei dati necessari per l'esame dell'eventuale iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, come inizialmente figuravano nella relazione del relatore e come successivamente completati dall'AESA;
- e) il progetto di relazione di valutazione, ad eccezione degli elementi in esso contenuti e riconosciuti come riservati conformemente all'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE.

4. L'AESA valuta il progetto di relazione di valutazione del relatore e comunica alla Commissione il proprio parere circa la possibile conformità della sostanza attiva ai requisiti di sicurezza della direttiva 91/414/CEE, entro un anno dalla ricezione del progetto di relazione di valutazione dello Stato membro relatore. Se del caso, l'AESA esprime il proprio parere circa le possibili opzioni che essa ritiene atte al soddisfacimento dei requisiti di sicurezza. La Commissione e l'AESA concordano uno scadenzario per la formulazione dei pareri in modo da agevolare la programmazione dei lavori. La Commissione e l'AESA concordano il formato di presentazione del parere dell'AESA.

*Articolo 12***Presentazione di un progetto di direttiva o di decisione**

Entro i sei mesi successivi alla ricezione del parere dell'AESA di cui all'articolo 11, paragrafo 4, la Commissione presenta un progetto di rapporto di riesame. Fatte salve eventuali sue proposte di modificazione dell'allegato della direttiva 79/117/CEE, e sulla base del rapporto di riesame definitivo, la Commissione sottopone al comitato:

- a) un progetto di direttiva intesa ad iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, in cui sono specificate, ove del caso, le condizioni per l'iscrizione stessa, ivi inclusa la scadenza; oppure
- b) un progetto di decisione destinata agli Stati membri e intesa a revocare le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 91/414/CEE e, di conseguenza, a rifiutare l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, precisandone i motivi.

La direttiva o la decisione è adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 91/414/CEE.

*Articolo 13***Rapporto di riesame definitivo**

Quando la Commissione sottopone un progetto di direttiva o di decisione conformemente all'articolo 12, essa presenta anche le conclusioni dell'esame del comitato sotto forma di un rapporto di riesame definitivo a cui deve essere fatto riferimento nel resoconto sommario della riunione. Il rapporto di riesame definitivo, escluse le parti che fanno riferimento a informazioni riservate contenute nei fascicoli e considerate come tali conformemente all'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE, è tenuto a disposizione del pubblico, per consultazione.

*Articolo 14***Sospensione dei termini di tempo**

Qualora, per una sostanza elencata all'allegato I, la Commissione presenti una proposta di divieto totale a norma della direttiva 79/117/CEE, i termini stabiliti dal presente regolamento sono sospesi sino alla data di adozione di una decisione in merito a detta proposta. Qualora il Consiglio decida il divieto totale della sostanza elencata nell'allegato della direttiva 79/117/CEE, la procedura prevista nel presente regolamento ha termine.

*Articolo 15***Misure adottate dagli Stati membri**

Lo Stato membro che, in base ad informazioni contenute nei fascicoli di cui all'articolo 7 o nella relazione riguardante una sostanza attiva di cui all'articolo 10, intenda adoperarsi per ritirare dal mercato o limitare drasticamente l'utilizzazione di un

prodotto fitosanitario contenente detta sostanza, ne informa senza indugio la Commissione, l'AESA, gli altri Stati membri e i notificanti precisandone i motivi.

*Articolo 16***Rapporto intermedio**

Gli Stati membri inviano alla Commissione e all'AESA una relazione sull'avanzamento dei loro lavori circa la valutazione delle sostanze attive di cui sono relatori. Tale relazione dev'essere redatta entro il 30 novembre 2004 per le sostanze attive elencate nell'allegato I, parte A ed entro il 30 novembre 2005 per le sostanze attive indicate nell'allegato I, parte B.

*Articolo 17***Tasse**

1. Gli Stati membri istituiscono un regime che impone ai notificanti il pagamento di una tassa o diritto per il trattamento amministrativo e la valutazione dei fascicoli.

2. A tal fine gli Stati membri:

- a) esigono il pagamento di una tassa o diritto per ogni fascicolo presentato;
- b) procurano che l'importo della tassa o diritto sia fissato in modo trasparente cosicché corrisponda ai costi reali di esame e di trattamento amministrativo di un fascicolo; ciò non esclude che lo Stato membro indichi una serie di oneri fissi basata sui costi medi per il calcolo dell'importo totale della tassa;
- c) procurano che la tassa o diritto sia riscosso conformemente alle istruzioni impartite dall'ente di ciascuno Stato membro indicato nell'allegato IV e che il gettito della tassa o diritto venga utilizzato ad esclusiva copertura delle spese realmente sostenute dallo Stato membro relatore per la valutazione e il trattamento amministrativo dei fascicoli di cui lo Stato membro è relatore oppure per finanziare le azioni generali volte all'assolvimento degli obblighi che loro incombono come Stati membri ai sensi dell'articolo 9 o dell'articolo 10;
- d) esigono che una prima quota della tassa o diritto, a copertura dei costi sostenuti dallo Stato membro relatore per l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'articolo 6 e dall'articolo 9, sia pagata contestualmente alla presentazione degli elenchi dei dati di cui all'articolo 6; tale quota non sarà rimborsabile in nessun caso.

*Articolo 18***Altri diritti, tributi, prelievi o tasse**

L'articolo 17 lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di mantenere o introdurre, nei limiti consentiti dal trattato, diritti, tributi, prelievi o tasse diversi dalla tassa prevista all'articolo 17 e inerenti all'autorizzazione, alla commercializzazione, all'utilizzazione e al controllo di sostanze attive e di prodotti fitosanitari.

*Articolo 19***Misure temporanee**

Se necessario, la Commissione può adottare, caso per caso, opportune misure temporanee conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 91/414/CEE per gli usi per i quali siano state fornite prove tecniche supplementari a dimostrazione del fatto che è indispensabile continuare ad utilizzare la sostanza attiva e che non esistono valide alternative.

*Articolo 20***Modificazione del regolamento (CE) n. 451/2000**

Il regolamento (CE) n. 451/2000 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

**Valutazione dei fascicoli da parte degli Stati membri e dell'AESA**

1. Lo Stato membro relatore effettua una valutazione e presenta una relazione soltanto in merito alle sostanze attive per le quali almeno un fascicolo è stato considerato completo ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3. Per tali sostanze attive esso effettua valutazione e relazione unicamente riguardo ai fascicoli completi; per gli altri fascicoli, esso controlla l'identità e le impurezze della sostanza attiva. Lo Stato membro relatore tiene conto delle informazioni disponibili negli altri fascicoli presentati o fornite da altre parti interessate conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera d) e riguardanti gli effetti potenzialmente pericolosi. Esso invia all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESAs), quanto prima e comunque entro dodici mesi dalla data in cui il fascicolo è stato considerato completo, un progetto di relazione di valutazione del fascicolo stesso. Il progetto di relazione di valutazione deve essere presentato nel formato raccomandato in conformità della procedura di cui all'articolo 19 della direttiva.

Contestualmente lo Stato membro relatore raccomanda alla Commissione:

- di iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva, precisando le condizioni della sua iscrizione, oppure
- di non iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva, precisandone i motivi.

Lo Stato membro relatore deve, in particolare, includere nel progetto di relazione di valutazione un riferimento ad ogni rapporto di prova e di studio, in relazione a ciascun punto dell'allegato II e dell'allegato III della direttiva, su cui ci si è basati per la valutazione. Tale riferimento deve essere fatto sotto forma di un elenco di rapporti di prova e di studio con indicazione del titolo, degli autori, della data del rapporto di studio o di prova e della data di pubblicazione, della norma di riferimento utilizzata per la prova o lo studio, del nome del detentore e dell'eventuale richiesta di protezione dei dati fatta dal detentore o dal notificante. Per

le altre fonti notificate delle sostanze attive per le quali il fascicolo non è stato ritenuto completo, deve anche essere indicato se si può concludere che tali sostanze attive sono comparabili, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7 della direttiva, non sarà ammessa la presentazione di nuovi studi, eccetto quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), terzo trattino. Lo Stato membro relatore può richiedere ai notificanti di presentare ulteriori dati per chiarire il fascicolo. In tal caso lo Stato membro relatore deve precisare un termine entro cui le informazioni devono essere fornite; tale termine non incide comunque sul termine previsto per la presentazione della relazione di cui al paragrafo 1.

Dall'inizio dell'esame del fascicolo, lo Stato membro relatore può consultare esperti dell'AESA e può richiedere ad altri Stati membri informazioni scientifiche o tecniche complementari come sostegno ai fini della valutazione. Lo Stato membro relatore può effettuare la valutazione in collaborazione con uno Stato membro correlatore.

Lo Stato membro relatore può chiedere che i notificanti presentino un fascicolo sintetico aggiornato all'AESA, agli altri Stati membri e, su richiesta, alla Commissione, contestualmente all'invio del progetto di relazione di valutazione del relatore all'AESA.

Gli Stati membri, l'AESA o la Commissione possono chiedere, per il tramite dello Stato membro relatore, che i notificanti trasmettano anche a loro un fascicolo completo aggiornato o sue parti.

3. Lo Stato membro relatore che si rende conto di non poter rispettare il termine specificato al paragrafo 1 per la presentazione del progetto di relazione di valutazione all'AESA, ne informa senza indugio la Commissione e l'AESA precisando i motivi del ritardo. Tutti gli Stati membri presentano alla Commissione e all'AESA una relazione sull'avanzamento dei loro lavori di valutazione delle sostanze attive di cui sono relatori. Tale relazione deve essere redatta entro il 30 aprile 2003.

4. Dopo aver ricevuto il fascicolo sintetico aggiornato e il progetto di relazione di valutazione di cui al paragrafo 1, l'AESA comunica allo Stato membro relatore, entro trenta giorni, di aver ricevuto la relazione. In casi eccezionali in cui il progetto di relazione di valutazione non è manifestamente conforme ai requisiti relativi al formato raccomandato dalla Commissione, quest'ultima concorda con l'AESA e lo Stato membro relatore un ulteriore periodo per la presentazione di una nuova relazione modificata. Tale periodo di tempo non deve essere superiore a quattro mesi.

5. L'AESA trasmette agli Stati membri il progetto di relazione di valutazione del relatore e può organizzare una consultazione di esperti, ivi inclusi quelli dello Stato membro relatore. L'AESA può consultare alcuni o tutti i notificanti delle sostanze attive specificate nell'allegato I, in merito alla relazione o a sue parti per quanto riguarda la sostanza attiva in questione.



Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7 della direttiva, non sarà ammessa la presentazione di nuovi studi. Lo Stato membro relatore, previo accordo dell'AESA, può richiedere ai notificanti di presentare, entro termini specificati, ulteriori dati che esso o l'AESA ritengono necessari per chiarire il fascicolo.

6. L'AESA mette a disposizione degli eventuali interessati che esplicitamente lo richiedano o tiene a loro disposizione per consultazione:

- a) le informazioni di cui al paragrafo 1, ultimo comma, ad eccezione di quelle riconosciute come riservate conformemente all'articolo 14 della direttiva;
- b) il nome della sostanza attiva;
- c) il contenuto di sostanza attiva pura nel prodotto fabbricato;
- d) l'elenco dei dati necessari per l'esame dell'eventuale iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva, come inizialmente figuravano nella relazione del relatore e come successivamente completati dall'AESA;
- e) il progetto di relazione di valutazione, ad eccezione degli elementi in esso contenuti e riconosciuti come riservati conformemente all'articolo 14 della direttiva.

7. L'AESA valuta il progetto di relazione di valutazione del relatore e comunica alla Commissione il proprio parere circa la possibile conformità della sostanza attiva ai requisiti di sicurezza della direttiva, entro un anno dalla ricezione del progetto di relazione di valutazione dello Stato membro relatore. Se del caso, l'AESA esprime il proprio parere circa le possibili opzioni che essa ritiene atte al soddisfacimento dei requisiti di sicurezza. La Commissione e l'AESA concordano uno scadenziario per la formulazione dei pareri in modo da agevolare la programmazione dei lavori. La Commissione e l'AESA concordano il formato di presentazione del parere dell'AESA.

8. Entro i sei mesi successivi alla ricezione del parere dell'AESA di cui al paragrafo 7, la Commissione presenta un progetto di rapporto di riesame. Fatte salve eventuali sue proposte di modificazione dell'allegato della direttiva 79/117/CEE, e sulla base del rapporto di riesame definitivo, la Commissione sottopone al comitato:

- a) un progetto di direttiva intesa ad iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva, in cui sono specificate, ove del caso, le condizioni per l'iscrizione stessa, ivi inclusa la scadenza; oppure

- b) un progetto di decisione destinata agli Stati membri e intesa a revocare le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma della direttiva e, di conseguenza, a rifiutare l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva, precisandone i motivi.

La direttiva o la decisione è adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 19 della direttiva.

9. Quando la Commissione sottopone un progetto di direttiva o di decisione conformemente al paragrafo 8, essa presenta anche le conclusioni dell'esame del comitato sotto forma di un rapporto di riesame definitivo a cui deve essere fatto riferimento nel resoconto sommario della riunione.

Il rapporto di riesame definitivo, escluse le parti che fanno riferimento a informazioni riservate contenute nei fascicoli e considerate come tali conformemente all'articolo 14 della direttiva, è tenuto a disposizione del pubblico, per consultazione.»

- 2) All'articolo 10, paragrafo 4, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

«Il termine ultimo per la presentazione di un elenco di studi disponibili è il 23 maggio 2003. Un fascicolo completo deve essere disponibile entro il 23 maggio 2003.»

- 3) All'articolo 11, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

«Gli Stati membri revocano entro il 25 luglio 2003 le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui non è stata presentata una notifica ricevibile. Le autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive di cui non è stato presentato un elenco di studi disponibili o di cui non è disponibile un fascicolo completo dovranno essere revocate entro il termine precisato nella decisione di non iscrizione della sostanza attiva in questione.»

- 4) Nell'allegato I, parte A, le parole «Paesi Bassi» in relazione alla sostanza attiva Tolclofos-metile sono sostituite da «Svezia».

## Articolo 21

### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2002.

*Per la Commissione*  
Margot WALLSTRÖM  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

Elenco delle sostanze attive (colonna A), degli Stati membri relatori (colonna B) e dei notificanti (codice identificazione) (colonna C)

## PARTE A

A	B	C
Nome	Stato membro relatore	Notificanti
Abamectin	Paesi Bassi	IBE-ES PRO-ES SNO-FR SYN-GB
Asetoclor	Spagna	DAS-GB MON-BE RIV-IE
Amidosulfuron	Austria	AVS-DE
Benfluralin	Belgio	DAS-GB MAK-BE
Bifenox	Belgio	FSG-DE
Bifentrin	Francia	FMC-BE
Bitertanol	Regno Unito	BAY-DE
Bromuconazolo	Belgio	AVS-FR
Buprofezin	Finlandia	NIH-GB
Butralin	Francia	CFP-FR
Carbetammide	Francia	FSG-DE
Clorflurenol	Germania	SCC-DE
Cloridazon	Germania	BAS-DE
Cloripicrin	Italia	EBR-NL RIV-IE
Clortal-dimetile	Grecia	AMV-GB
Cinosulfuron	Italia	SYN-GB
Cletodim	Paesi Bassi	TOM-FR
Clofentezina	Regno Unito	MAK-BE
Clomazone	Danimarca	FMC-BE
Composti di rame	Francia	EUC-GB
Acido cresilico	Paesi Bassi	ASP-NL
Cianammide	Germania	DUS-DE
Ciclossidim	Austria	BAS-DE
Diclorofen	Irlanda	CCD-GB
Diclofop	Francia	AVS-DE PPC-ES

A	B	C
Nome	Stato membro relatore	Notificanti
Dicloran	Spagna	MAI-PT
Diflubenzuron	Svezia	UNI-NL
Diflufenican	Regno Unito	AVS-DE
		HRM-BE
		MAK-BE
Dimetipin	Grecia	CRO-GB
Ditianon	Grecia	BAS-BE
		HRM-BE
Epossiconazolo	Germania	BAS-DE
		MAK-BE
Etofenprox	Italia	LKC-UK
Fenazaquin	Grecia	DAS-GB
Fenbuconazolo	Regno Unito	DAS-GB
Fenoxaprop-P	Austria	AVS-DE
Fenpropidin	Svezia	SYN-GB
Fenpropimorf	Germania	BAS-DE
Fenpirossimato	Germania	NIH-GB
Fluazifop-P	Francia	SYN-GB
Fluazinam	Austria	ISK-BE
Fludioxonil	Danimarca	SYN-GB
Fluometuron	Grecia	MAK-BE
		NLI-AT
Fluquinconazolo	Irlanda	AVS-FR
Flurenol	Germania	SCC-DE
Flutolanil	Finlandia	NIH-GB
Fuberidazolo	Regno Unito	BAY-DE
Esaflumuron	Portogallo	DAS-GB
Esitiazox	Finlandia	NPS-DE
Imidacloprid	Germania	BAY-DE
Kasugamicin	Paesi Bassi	LAI-ES
Mefluidide	Irlanda	MKC-BE
Mepiquat	Regno Unito	BAS-DE
Metaldeide	Austria	LON-DE
Metazaclor	Regno Unito	BAS-DE
		FSG-DE
		MAK-BE
Bromuro di metile	Regno Unito	EBR-NL

A	B	C
Nome	Stato membro relatore	Notificanti
Miclobutanil	Belgio	DAS-GB
Napropamide	Danimarca	UPL-GB
Nicosulfuron	Regno Unito	ISK-BE
Nuarimol	Portogallo	DAS-GB
Pencicuron	Paesi Bassi	BAY-DE
Polioxin	Spagna	LAI-ES
Pretilaclor	Italia	SYN-GB
Propaquizafop	Italia	MAK-BE
Proslufocarb	Svezia	SYN-GB
Piriprossifen	Paesi Bassi	SUM-FR
Chinoclamina	Svezia	AKA-DE
Streptomicina	Paesi Bassi	DSM-NL
Tebufenozide	Germania	DAS-GB
Teflubenzuron	Francia	BAS-BE
Tetraconazolo	Italia	ISA-IT
Tiobencarb	Spagna	KCI-GB
Tralkossidim	Regno Unito	SYN-GB
Triadimefon	Regno Unito	BAY-DE
Triadimenol	Regno Unito	BAY-DE
		MAK-BE
Tridemorf	Germania	BAS-DE
Triflumizolo	Paesi Bassi	CRE-NL
Triflumuron	Italia	BAY-DE
Triflusulfuron	Francia	DPD-FR
Zeta-Cipermetrin	Belgio	FMC-BE

## PARTE B

A	B	C
Nome	Stato membro relatore	Notificanti
8-Idrossichinolina	Spagna	ASU-DE
		PRO-ES
Aclonifen	Germania	AVS-DE
Acrinatrin	Francia	AVS-DE
Fosfuro d'alluminio	Germania	DET-DE
Solfammato di ammonio	Irlanda	DAP-GB

A	B	C
Nome	Stato membro relatore	Notificanti
Asulam	Regno Unito	AVS-DE
Azociclotin	Italia	CRX-FR
Bensulfuron	Italia	DPD-FR
Bupirimato	Paesi Bassi	MAK-BE
Fosfuro di calcio	Germania	CFW-DE
Carboxin	Regno Unito	CRO-GB
Clorato	Francia	ATO-FR
Cloromequat	Regno Unito	BCL-IE
		CTF-AT
		FSG-DE
		PUS-FR
Clorsulfuron	Grecia	DPD-FR
Ciesatin	Italia	CRX-FR
		OXO-IT
Cimoxanil	Austria	CAL-FR
		DPD-FR
		OXO-IT
		PUS-FR
Ciproconazolo	Irlanda	SYN-GB
Ciromazina	Grecia	SYN-GB
Dazomet	Belgio	BAS-DE
Dicamba	Danimarca	GHA-GB
		SYN-GB
Diclobenil	Paesi Bassi	UNI-NL
Estere metilico dell'acido diclorobenzoico	Germania	ASU-DE
Dicofol	Spagna	DAS-GB
		MAK-BE
Dietofencarb	Francia	SUM-FR
Difenoconazolo	Svezia	SYN-GB
Dimetaclor	Germania	SYN-GB
Diniconazolo	Francia	SUM-FR
Difenilammina	Irlanda	CRX-FR
		CSI-UK
Dodemorf	Paesi Bassi	BAS-DE
Dodina	Portogallo	CAG-BE
		OXO-IT
Etalfluralin	Grecia	DAS-GB

A	B	C
Nome	Stato membro relatore	Notificanti
Etridiazolo	Paesi Bassi	UNI-NL
Fenbutatin ossido	Belgio	BAS-BE CRX-FR
Fenossicarb	Paesi Bassi	SYN-GB
Flamprop-M	Svezia	BAS-BE
Flufenoxuron	Francia	BAS-BE
Flurocloridone	Spagna	MAK-BE
Flurpromidolo	Finlandia	DAS-GB
Flutriafol	Regno Unito	CHE-DK
Guazatina	Regno Unito	MAK-BE
Esaconazolo	Italia	IQV-ES SYN-GB
Imexanol	Finlandia	TSG-GB
Imazametabenz	Regno Unito	BAS-BE
Imazaquin	Belgio	BAS-BE
Imazetapir	Italia	BAS-BE
Isoxaben	Svezia	DAS-GB
Lenacil	Belgio	HRM-BE SCH-DE
Lufenuron	Portogallo	SYN-GB
Fosfuro di magnesio	Germania	DET-DE
Metam	Belgio	FMF-ES LAI-ES MAK-BE UCB-BE
Metamitron	Regno Unito	BAY-DE BCL-IE EXC-BE FSG-DE HRM-BE MAK-BE PUS-FR UPL-GB
Metabenziazuron	Svezia	PUS-FR
Metosulam	Francia	BAY-DE
Diidrogenosolfato di monocarbammide	Spagna	AGX-GB
Orizalin	Francia	DAS-GB

A	B	C
Nome	Stato membro relatore	Notificanti
Oxadiazon	Italia	AVS-DE
Ossifluorfen	Spagna	DAS-GB
		MAK-BE
		PPC-ES
Pacllobutrazol	Regno Unito	SYN-GB
Penconazolo	Germania	SYN-GB
Picloram	Regno Unito	DAS-GB
Primisulfuron	Austria	SYN-GB
Procloraz	Irlanda	AVS-FR
		BCL-IE
		MAK-BE
		PUS-FR
		SPC-FR
Propaclor	Paesi Bassi	MAK-BE
		MON-BE
Propanil	Italia	DAS-GB
		MAK-BE
		RCO-PT
Propargite	Francia	CRO-GB
		PPC-ES
Piridaben	Paesi Bassi	NCI-DE
Quinclorac	Portogallo	BAS-DE
Quinmerac	Regno Unito	BAS-DE
Quizalofop-P	Finlandia	CRO-GB
		MAK-BE
		NCI-DE
Sintofen	Francia	DPD-FR
5-nitroguaiacolato di sodio	Grecia	CAL-FR
o-nitrofenolato di sodio	Grecia	CAL-FR
p-nitrofenolato di sodio	Grecia	CAL-FR
Tetratiocarbonato di sodio	Spagna	AGX-GB
Sulcotrione	Germania	BAY-DE
tau-Fluvalinato	Danimarca	MAK-BE
Tebuconazolo	Danimarca	BAY-DE
		MAK-BE
Tebufenpirad	Germania	BAS-BE
Teflutrin	Germania	SYN-GB



A	B	C
Nome	Stato membro relatore	Notificanti
Terbutilazina	Regno Unito	MAK-BE OXO-IT SYN-GB
Tidiazuron	Spagna	AVS-FR
Tri-allato	Regno Unito	MON-BE
Triazossido	Regno Unito	BAY-DE
Triciclazolo	Francia	DAS-GB

## ALLEGATO II

## Elenco dei notificanti (codici di identificazione, nomi e indirizzi)

Codice di identificazione	Nome	Indirizzo
AGX-GB	Agrilex UK Ltd	PO Box 31 Robertsbridge TN32 5ZL United Kingdom Tel.: (44-1580) 88 20 59 Fax: (44-1580) 88 20 57
AKA-DE	Agro-Kanesho Co., Ltd, European Branch	Stader Elbstraße D-21683 Stade Tel.: (49-41) 41 40 83 88 Fax: (49-41) 41 40 83 90
AMV-GB	Amvac Chemical UK Ltd	Surrey Technology Centre, 40 Occam Rd The Surrey Research Park Guildford, Surrey GU2 5YG United Kingdom Tel.: (44-1483) 29 57 80 Fax: (44-1483) 29 57 81
ASP-NL	Aseptia BV	Cyclotronweg 1 / P.O. Box 33 2600 AA Delft Nederland Tel.: (31-15) 256 92 10 Fax: (31-15) 257 19 01
ASU-DE	Stähler Agrochemie GmbH & Co. KG	Postfach 2047 D-21680 Stade Tel.: (49-41) 41 92 04-0 Fax: (49-41) 41 92 04-10
ATO-FR	Atofina	4-8, cours Michelet F-92800 Puteaux Tel.: (33-1) 49 00 80 80 Fax: (33-1) 49 00 88 80
AVS-DE	Aventis CropScience GmbH	Industriepark Höchst Gebäude K 607 D-65926 Frankfurt am Main Tel.: (49-69) 305 66 99 Fax: (49-69) 305 176 69
AVS-FR	Aventis CropScience SA	14-20, rue Pierre Baizet BP 9163 F-69263 Lyon Cedex 09 Tel.: (33-4) 72 85 25 25 Fax: (33-4) 72 85 30 81
BAS-BE	BASF (Belgium)	Global Regulatory Affairs — APD/RF Avenue Hamoir, 14 B-1180 Bruxelles Tel.: (32-2) 373 27 11 Fax: (32-2) 373 27 00
BAS-DE	BASF AG (Deutschland)	Agricultural Center PO Box 120 D-67114 Limburgerhof Tel.: (49-621) 60-0 Fax: (49-621) 60-27701
BAY-DE	Bayer AG	Business Group Crop Protection Agricultural Centre Monheim D-51368 Leverkusen Tel.: (49-2173) 38 49 28 Fax: (49-2173) 38 37 35

Codice di identificazione	Nome	Indirizzo
BCL-IE	Barclay Chemicals Ltd	Tyrellstown Way Damastown Industrial Park Mulhuddart Dublin 15 Ireland Tel.: (353-18) 42 57 55 Fax: (353-18) 42 53 81
CAG-BE	Chimac-Agriphar SA	26, rue de Renory B-4102 Ougrée Tel.: (32-4) 385 97 46 Fax: (32-4) 385 97 49
CAL-FR	Calliope SAS	Route d'Artix BP 80 F-64150 Noguères Tel.: (33-5) 59 60 92 92 Fax: (33-5) 59 60 92 19
CCD-GB	Coalite Chemicals Division	PO Box 152 Buttermilk Lane Bolsover Chesterfield Derbyshire S44 6AZ United Kingdom Tel.: (44-1246) 82 68 16 Fax: (44-1246) 24 03 09
CFP-FR	CFPI Nufarm	Regulatory Affairs Dept. 28, boulevard Camélinat F-92230 Gennevilliers Tel.: (33-1) 40 85 50 20 Fax: (33-1) 40 85 51 56
CFW-DE	Chemische Fabrik Wülfel GmbH & Co. KG	Hildesheimer Straße 305 D-30519 Hannover Tel.: (49-511) 98 49 60 Fax: (49-511) 984 96 40
CHE-DK	Cheminova A/S	Thyborønvej 76-78 DK-7673 Harboøre Tel.: (45) 96 90 96 90 Fax: (45) 96 90 96 91
CRE-NL	Certis Europe BV	Straatweg 30B PO Box 1180 3600 BD Maarssen Nederland Tel.: (31-346) 55 24 00 Fax: (31-346) 55 42 74
CRO-GB	Crompton Europe Ltd	Registration Department Kennet House 4 Langley Quay Slough Berkshire SL3 6EH United Kingdom Tel.: (44-17) 53 60 30 00 Fax: (44-17) 53 60 30 77
CRX-FR	Cerexagri	Registration Department 1, rue des Frères Lumière F-78370 Plaisir Tel.: (33-1) 30 81 73 00 Fax: (33-1) 30 81 72 51

Codice di identificazione	Nome	Indirizzo
CSI-UK	CSI-Europe	Pentlands Science Park Penicuik Edinburgh EH26 0PZ United Kingdom Tel.: (44-131) 445 60 82 Fax: (44-131) 445 60 85
CTF-AT	CCC Task Force	c/o Nufarm GmbH & Co KG St.-Peter-Straße 25 A-4021 Linz Tel.: (43-732) 69 18 23 13 Fax: (43-732) 69 18 20 04
DAP-GB	Dax Products Ltd	76 Cyprus Road Nottingham NG3 5ED United Kingdom Tel.: (44-11) 59 26 9996 Fax: (44-11) 59 66 1173
DAS-GB	Dow AgroSciences	Letcombe Laboratory Letcombe Regis Wantage Oxon OX12 9JT United Kingdom Tel.: (49-69) 78 99 60 Fax: (49-69) 97 84 24 77
DET-DE	Detia Freyberg GmbH	Dr.-Werner-Freyberg-Straße 11 D-69514 Laudenbach Tel.: (49-6201) 70 80 Fax: (49-6201) 70 84 27
DPD-FR	DuPont de Nemours (France) SAS	Crop Protection Products 137, rue de l'Université F-75334 Paris Cedex 07 Tel.: (33-1) 45 50 65 50 Fax: (33-1) 45 50 60 05
DSM-NL	DSM Food Specialties, Agri Ingredients	Alexander Fleminglaan 1 PO Box 1 2600 MA Delft Nederland Tel.: (31-15) 279 91 11 Fax: (31-15) 279 34 82
DUS-DE	Degussa AG	Dr.-Albert-Frank-Straße 32 D-83308 Trostberg Tel.: (49-8621) 86-0 Fax: (49-8621) 86 22 52
EBR-NL	Eurobrom BV	Regulatory Affairs Department Verrijn Stuurlaan 1c 2288 EK Rijswijk Nederland Tel.: (31-70) 3 408 408 Fax: (31-70) 3 999 035
EUC-GB	European Union Copper Task Force	c/o TSGE Conyngham Hall Knaresborough North Yorkshire HG5 9AY United Kingdom Tel.: (44-1423) 79 91 51 Fax: (44-1423) 79 91 55

Codice di identificazione	Nome	Indirizzo
EXC-BE	Excel Industries Ltd	Luithagen Haven 9 B-2030 Antwerpen Tel.: (32-3) 239 82 24 Fax: (32-3) 239 82 69
FMC-BE	FMC Chemical SPRL	Agricultural Products Group Boulevard de la Plaine 9/3 B-1050 Bruxelles Tel.: (32-2) 645 95 84 Fax: (32-2) 645 96 55
FMF-ES	FMC Foret SA	Córcega 293 E-08008 Barcelona Tel.: (34) 934 16 75 17 Fax: (34) 934 16 74 13
FSG-DE	Feinchemie Schwebda GmbH	Straßburger Straße 5 D-37269 Eschwege Tel.: (49-221) 94 98 14-0 Fax: (49-221) 94 98 14 15
GHA-GB	Gharda Chemicals Ltd Europe	Holbrook House 72 Lower Addiscombe Road Croydon CR9 6AD United Kingdom Tel.: (44-2086) 55 41 03 Fax: (44-2086) 55 41 02
HRM-BE	Hermoo Belgium NV	Zepperenweg 257 B-3800 Sint-Truiden Tel.: (32-11) 68 68 66 Fax: (32-11) 70 74 84
IBE-ES	Iberotam SA	Muntaner, 322, 12a E-08021 Barcelona Tel.: (34) 934 54 34 64 Fax: (34) 934 54 89 21
IQV-ES	Industrias Químicas del Vallés SA	Av. Rafael Casanova 81 E-08100 Mollet del Vallès (Barcelona) Tel.: (34) 935 79 66 77 Fax: (34) 935 93 80 11
ISA-IT	Isagro SPA	Registration Department Centro Uffici San Siro Fabbriato D ala 3 Via Caldera, 21 I-20153 Milano Tel.: (39-02) 40 90 11 Fax: (39-02) 40 90 12 87
ISK-BE	ISK Biosciences Europe SA	Tour ITT Avenue Louise 480 bte 12 B-1050 Bruxelles Tel.: (32-2) 627 86 11 Fax: (32-2) 627 86 00
KCI-GB	Kumiai Chemical Industry Co., Ltd	London Liaison Office 35 Piccadilly London W1J 0DW United Kingdom Tel.: (44-2077) 34 72 82 Fax: (44-2077) 34 45 61

Codice di identificazione	Nome	Indirizzo
LAI-ES	Lainco, SA	Polígono Can Jardí Av. Bizet 8-12 E-08191 Rubí (Barcelona) Tel.: (34) 935 86 20 15 Fax: (34) 935 86 20 16
LKC-UK	Landis Kane Consulting	PO Box 383 Cheltenham Gloucestershire GL52 6WD United Kingdom Tel.: (44-4161) 906 85 04 Fax: (44-4161) 906 85 09
LON-DE	Lonza GmbH	Morianstraße 32 Postfach 13 14 53 D-42041 Wuppertal Tel.: (49-202) 245 38-0 Fax: (49-202) 245 38 10
MAI-PT	Margarita Internacional	Comércio e Serviços, Limitada Rua do Bom Jesus, 18-3.º Esq.º P-9050-028 Funchal Tel.: (351-291) 23 24 84
MAK-BE	Makhteshim Agan	International Coordination Center (MAICC) Avenue Louise 283 B-1050 Bruxelles Tel.: (32-2) 646 86 06 Fax: (32-2) 646 91 52
MKC-BE	McKenna & Cuneo, L.L.P.	56, rue des Colonies, Box 14 B-1000 Bruxelles Tel.: (32-2) 278 12 11 Fax: (32-2) 278 12 00
MON-BE	Monsanto Europe SA	Regulatory Department Avenue de Tervuren 270-272 B-1150 Bruxelles Tel.: (32-10) 49 42 11 Fax: (32-10) 49 42 42
NCI-DE	Nissan Chemical Europe GmbH	Deutsch-Japanisches Center Immermannstraße 45 D-40210 Düsseldorf Tel.: (49-211) 17 22 70 Fax: (49-211) 16 22 43
NIH-GB	Nihon Nohyaku Co., Ltd	8 Cork Street Mayfair London W1S 3LJ United Kingdom Tel.: (44-2074) 34 00 33 Fax: (44-2072) 87 13 35
NLI-AT	Nufarm GmbH & Co KG	St.-Peter-Straße 25 A-4021 Linz Tel.: (43-73) 26 91 80 Fax: (43-73) 26 91 82 004
NPS-DE	Nisso Chemical Europe GmbH	Berliner Allee 29/Ecke Steinstraße D-40212 Düsseldorf Tel.: (49-211) 323 01 35 Fax: (49-211) 32 82 31

Codice di identificazione	Nome	Indirizzo
OXO-IT	Oxon Italia SpA	Via Sempione, 195 I-20016 Pero (MI) Tel.: (39-02) 35 37 81 Fax: (39-02) 339 02 75
PPC-ES	Proplan-Plant Protection Company, SL	Vía de las dos Castillas 11. Bloque 3, 1º C. E-28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid) Tel.: (34) 913 52 29 60 Fax: (34) 913 52 72 82
PRO-ES	Probelte, SA	Ctra. Madrid Km. 384.6 Polígono Industrial El Tiro E-30100 Espinardo (Murcia) Tel.: (34) 968 30 72 50 Fax: (34) 968 30 54 32
PUS-FR	Phytorus SA	Parc d'Ariane, Bât B 11, boulevard de la grande Thumine F-13090 Aix-en-Provence Tel.: (33-1) 60 27 26 26 Fax: (33-4) 42 52 68 52
RCO-PT	Rice Madeira Company Europe	Comércio Internacional e Serviços, Sociedade Unipessoal Lda. Rua 31 de Janeiro n.º 81-A, 5.º E PT-9050-011 Funchal (Madeira) Tel.: (351-291) 22 77 44 Fax: (351-291) 22 66 31
RIV-IE	Rivendell Consulting Ltd	Rivendell House Stamullen County Meath Ireland Tel.: (353-18) 41 52 95 Fax: (353-18) 41 47 68
SCC-DE	SCC Scientific Consulting Company GmbH	Mikroforum Ring 1 D-55234 Wendelsheim Tel.: (49-67) 34 91 90 Fax: (49-67) 34 91 91 91
SCH-DE	Dr. Schirm AG	Kipper Straße 9-11 D-44147 Dortmund Tel.: (49-392) 845 63 02 Fax: (49-392) 845 63 00
SNO-FR	SINON EU Corporation	170, boulevard Haussmann F-75008 Paris Tel.: (33-5) 59 60 92 92 Fax: (33-5) 59 60 92 19
SPC-FR	Sipcam-Phyteurop	Courcellor 2 35, rue d'Alsace F-92531 Levallois-Perret Cedex Tel.: (33-1) 47 59 77 00 Fax: (33-1) 47 37 54 52
SUM-FR	Sumitomo Chemical Agro Europe SA	2, rue Claude Chappe F-69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or Tel.: (33-4) 78 64 32 60 Fax: (33-4) 78 47 70 05

Codice di identificazione	Nome	Indirizzo
SYN-DE	Syngenta Agro GmbH	Am Technologiepark 1-5 Postfach 110353 D-63477 Maintal Tel.: (49-6971) 55-0 Fax: (49-6971) 55-319
SYN-GB	Syngenta Europe Ltd	European Regional Centre Priestley Road Surrey Research Park Guildford Surrey GU2 7YH United Kingdom Tel.: (44-1483) 26 00 00 Fax: (44-1483) 26 00 19
TOM-FR	Tomen France	18, avenue de l'Opéra F-75001 Paris Tel.: (33-1) 42 96 14 56 Fax: (33-1) 42 97 52 91
TSG-GB	Sankyo Company Ltd	C/o TSGE Conyngham Hall Knaresborough North Yorkshire HG5 9AY United Kingdom Tel.: (44-1423) 79 91 51 Fax: (44-1423) 79 91 55
UCB-BE	UCB Chemicals NV	Allée de la Recherche 60 B-1070 Bruxelles Tel.: (32-2) 559 99 99 Fax: (32-2) 559 99 00
UNI-NL	Uniroyal Chemical Europe BV	Registration Department Ankerweg 18 1041 AT Amsterdam Nederland Tel.: (31-20) 587 18 60 Fax: (31-20) 587 18 68
UPL-GB	United Phosphorus Ltd	Chadwick House Birchwood Park Warrington Cheshire WA3 6AE United Kingdom Tel.: (44-1925) 81 99 99 Fax: (44-1925) 81 74 25



## ALLEGATO III

**Autorità di coordinamento negli Stati membri** (per maggiori informazioni consultare il sito: [http://www.euro-pa.eu.int/comm/food/fs/ph\\_ps/pro/index\\_en.htm](http://www.euro-pa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pro/index_en.htm))

## AUSTRIA

Bundesamt für Ernährungssicherheit  
Landwirtschaftliche Untersuchungen und Forschung  
Wein  
Spargelfeldstraße 191  
A-1220 Wien

## BELGIO

Ministère des classes moyennes et de l'agriculture  
Service Qualité des matières premières et analyses  
WTC 3, 8<sup>e</sup> étage  
Boulevard S. Bolivar 30  
B-1000 Bruxelles

## DANIMARCA

Ministry of Environment and Energy  
Danish Environmental Protection Agency  
Pesticide Division  
Strandgade 29  
DK-1401 Copenhagen K

## GERMANIA

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft  
(BBA)  
Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendung-  
stechnik (AP)  
Messeweg 11-12  
D-38104 Braunschweig

## GRECIA

Hellenic Republic  
Ministry of Agriculture  
General Directorate of Plant Produce  
Directorate of Plant Produce Protection  
Department of Pesticides  
3-4 Hippokratous Street  
GR-10164 Athens

## SPAGNA

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  
Dirección General de Agricultura  
Subdirección General de Medios de Producción  
Agrícolas  
Ciudad de Barcelona, 118-120  
E-28007 Madrid

## FINLANDIA

Kasvintuotannon tarkastuskeskus  
Torjunta-aineet  
PL 42  
FIN-00501 Helsinki

## FRANCIA

Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche  
et des affaires rurales  
Sous-direction de la qualité et de la protection des  
végétaux  
Bureau de la réglementation et de la mise sur le marché  
des intrants  
251, rue de Vaugirard  
F-75732 Paris Cedex 15

## IRLANDA

Pesticide Control Service  
Department of Agriculture and Food  
Abbotstown Laboratory Complex  
Abbotstown, Castleknock  
Dublin 15  
Ireland

## ITALIA

Ministero della Salute  
Direzione generale della Sanità pubblica veterinaria degli  
alimenti e della nutrizione  
Piazza G. Marconi, 25  
I-00144 Roma

## LUSSEMBURGO

Administration des services techniques de l'agriculture  
Service de la protection des végétaux  
Boîte postale 1904  
16, route d'Esch  
L-1019 Luxembourg

## PAESI BASSI

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen  
Postbus 217  
6700 AE Wageningen  
Nederland

## PORTOGALLO

Direcção-Geral de Protecção das Culturas  
Quinta do Marquês  
P-2780 Oeiras

## SVEZIA

Kemikalieinspektionen  
Box 1384  
S-17127 Solna

## REGNO UNITO

Pesticides Safety Directorate  
Department for Environment, Food and Rural Affairs  
Mallard House  
Kings Pool  
3 Peasholme Green  
York YO1 7PX  
United Kingdom

## ALLEGATO IV

**Enti nazionali da contattare per ulteriori informazioni sul pagamento delle tasse di cui all'articolo 17 e a cui devono essere versate le tasse in questione**

## AUSTRIA

Bundesamt für Ernährungssicherheit  
Landwirtschaftliche Untersuchungen und Forschung  
Wein  
Spargelfeldstraße 191  
A-1220 Wien

## BELGIO

Fonds budgétaire des matières premières  
Ministère des classes moyennes et de l'agriculture  
Inspection générale des matières premières et produits  
transformés, WTC 3  
Boulevard S. Bolivar 30  
B-1000 Bruxelles  
N. di conto 679-2005985-25 (Banque de la Poste)

## DANIMARCA

Ministry of Environment and Energy  
Danish Environmental Protection Agency  
Strandgade 29  
DK-1401 Copenhagen K

## GERMANIA

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft  
Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendung-  
stechnik  
Messeweg 11-12  
D-38104 Braunschweig

## GRECIA

Hellenic Republic  
Ministry of Agriculture  
General Directorate of Plant Produce  
Directorate of Plant Produce Protection  
Department of Pesticides  
3-4 Hippokratous Street  
GR-10164 Athens

## SPAGNA

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  
Dirección General de Agricultura  
Subdirección General de Medios de Producción  
Agrícolas  
Ciudad de Barcelona, 118-120  
E-28007 Madrid

## FINLANDIA

Kasvintuotannon tarkastuskeskus  
Torjunta-aineet  
PL 42  
FIN-00501 Helsinki  
Banca e n. di conto:  
Leonia bank plc  
PSP BFIHH  
800015-18982

## FRANCIA

Ministère de l'agriculture et de la pêche  
Bureau de la réglementation des produits antiparasitaires  
251, rue de Vaugirard  
F-75732 Paris Cedex 15

## IRLANDA

Pesticide Control Service  
Department of Agriculture, Food and Rural Develop-  
ment  
Abbotstown Laboratory Complex  
Abbotstown, Castleknock  
Dublin 15  
Ireland

## ITALIA

Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo  
N. di conto corrente postale: 11281011

## LUSSEMBURGO

Administration des services techniques de l'agriculture  
Boîte postale 1904  
L-1019 Luxembourg

## PAESI BASSI

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen  
Postbus 217  
6700 AE Wageningen  
Nederland

## PORTOGALLO

Direcção-Geral de Protecção das Culturas  
Quinta do Marquês  
P-2780 Oeiras  
N. di conto: 003505840003800793097  
Banca: Caixa Geral de Depósitos

## SVEZIA

Kemikalieinspektionen  
Box 1384  
S-17127 Solna  
National Giro Account: 4465054-7

## REGNO UNITO

Pesticides Safety Directorate  
Department for Environment, Food and Rural Affairs  
Mallard House  
Kings Pool  
3 Peasholme Green  
York YO1 7PX  
United Kingdom

## REGOLAMENTO (CE) N. 1491/2002 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2002

recante modalità di applicazione delle misure specifiche per il vino istituite dai regolamenti (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio a favore delle regioni ultraperiferiche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e abrogante il regolamento (CE) n. 1600/92 (Poseima) <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 9, 20 e 31,visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e abrogante il regolamento (CE) n. 1601/92 (Poseican) <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1195/2002 della Commissione <sup>(3)</sup>, in particolare gli articoli 12 e 13,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1453/2001 è concesso un aiuto forfettario per ettaro per il mantenimento della viticoltura orientata alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) nelle zone di produzione tradizionali.
- (2) Gli articoli 20 e 31 dello stesso regolamento prevedono la concessione di aiuti per sostenere l'elaborazione di vini liquorosi tradizionali e la loro commercializzazione limitatamente al fabbisogno corrispondente ai metodi tradizionali nell'isola di Madera e per l'invecchiamento del vino «verdelho» nelle Azzorre.
- (3) Per Madera tale regime comporta un aiuto per l'acquisto di mosti concentrati rettificati nel resto della Comunità, un aiuto per l'acquisto di alcole vinico, un aiuto per l'invecchiamento dei vini liquorosi e un aiuto per la spedizione e la commercializzazione di tali vini sul mercato comunitario.
- (4) In via temporanea, in attesa dei risultati di uno studio sui costi di approvvigionamento, è opportuno mantenere l'importo attuale degli aiuti per l'acquisto di mosti concentrati rettificati e per l'acquisto di alcole vinico a Madera.
- (5) Nelle Azzorre viene versato ogni anno un aiuto per l'invecchiamento del vino «verdelho» per un periodo di tre campagne, a favore dei vini il cui invecchiamento non sia inferiore a 3 anni.
- (6) Per garantire una corretta ed agevole gestione del regime degli aiuti per l'invecchiamento dei vini liquorosi è opportuno disporre che i produttori interessati concludano un contratto d'invecchiamento di durata quinquennale con l'organismo competente di Madera.

- (7) Nello stesso spirito, occorre frazionare in maniera equilibrata il pagamento dell'aiuto nel corso del periodo di esecuzione del contratto e subordinarlo alla costituzione, in una sola volta, di una cauzione di buon fine di congruo importo.
- (8) Gli aiuti forfettari per ettaro per il mantenimento della viticoltura orientata alla produzione di v.q.p.r.d. nelle zone di produzione tradizionali sono concessi, su loro richiesta, alle associazioni e alle organizzazioni di produttori e, nel corso di un periodo transitorio da stabilirsi, anche ai produttori individuali.
- (9) È opportuno prevedere le modalità necessarie per la gestione di tali regimi e per i controlli da effettuare.
- (10) Tali modalità devono riguardare le informazioni minime da indicare nella domanda di aiuto, in modo da permettere in particolare l'identificazione delle superfici viticole in esame, nonché la realizzazione dei necessari controlli.
- (11) Per garantire la continuità dei regimi di aiuto in causa, occorre prevedere l'applicazione del presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2002.
- (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## CAPITOLO I

**Campo di applicazione***Articolo 1*

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione degli articoli 9, 20 e 31 del regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio.

## CAPITOLO II

**Aiuto per l'acquisto di mosto concentrato rettificato e aiuto per l'acquisto di alcole vinico a Madera***Articolo 2*

1. I produttori stabiliti nell'isola di Madera che desiderano beneficiare dell'aiuto per l'acquisto di mosti concentrati rettificati da utilizzare nel processo di vinificazione per lo zuccheraggio dei vini liquorosi di Madera, oppure dell'aiuto all'acquisto di alcole vinico in applicazione dell'articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1453/2001 presentano

<sup>(1)</sup> GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.<sup>(2)</sup> GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45.<sup>(3)</sup> GU L 174 del 4.7.2002, pag. 11.

all'organismo competente entro una data che quest'ultimo dovrà stabilire, e comunque entro e non oltre il 31 ottobre, una domanda nella quale figurano almeno i seguenti elementi:

- la copia del contratto di acquisto di mosti concentrati rettificati o di alcole vinico nel resto della Comunità,
- il quantitativo di mosti concentrati rettificati o di alcole vinico per il quale è chiesto l'aiuto, espresso in ettolitri e in % vol,
- la data di presa in consegna dei mosti o di alcole vinico,
- la data prevista per l'inizio delle operazioni di produzione dei vini liquorosi, nonché il luogo dove tali operazioni avverranno.

2. L'importo dell'aiuto è fissato a 12,08 EUR per ettolitro.

3. L'aiuto è versato per un quantitativo massimo di 3 600 ettolitri per l'acquisto di mosti concentrati rettificati e per un quantitativo massimo di 8 000 ettolitri per l'acquisto di alcole vinico, per ciascuna campagna di commercializzazione.

#### Articolo 3

1. L'organismo competente adotta tutti i provvedimenti necessari per accertare l'esattezza dei dati contenuti nelle domande e controllare la conformità e la realtà dell'impiego dei mosti concentrati rettificati o dell'alcole vinico oggetto delle domande di aiuto.

2. L'organismo competente versa l'aiuto al produttore entro la fine della campagna vitivinicola, fatti salvi eventuali ritardi causati da controlli complementari.

#### CAPITOLO III

### Aiuto per l'invecchiamento dei vini liquorosi nell'isola di Madera e di vini nelle isole Azzorre

#### Articolo 4

1. L'aiuto per l'invecchiamento dei vini liquorosi nell'isola di Madera e l'aiuto per l'invecchiamento del vino «verdelho» nelle isole Azzorre, previsti rispettivamente all'articolo 20, paragrafo 5, e all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1453/2001, sono versati per i quantitativi di vino messi ad invecchiare alla stessa data e sottoposti ad un invecchiamento ininterrotto di almeno cinque anni per Madera e di almeno tre anni per le Azzorre.

2. L'aiuto per l'invecchiamento dei vini liquorosi di Madera e dei vini delle Azzorre è concesso ai produttori di tali regioni che ne presentano domanda all'organismo competente nel corso dei primi due mesi di ogni anno.

3. L'aiuto è versato in via prioritaria per i vini dell'ultima vendemmia. Le domande relative ai vini prodotti nel corso di precedenti campagne sono accettate nel caso in cui non siano stati raggiunti i limiti quantitativi fissati dal regolamento (CE) n. 1453/2001, dando la precedenza ai vini più giovani.

4. Se il quantitativo globale oggetto delle domande è superiore ai limiti quantitativi fissati dal regolamento (CE) n. 1453/2001, si applica una percentuale di riduzione ad ogni domanda. Il quantitativo complessivo di prodotto per il quale un produttore presenta una domanda d'aiuto non può essere superiore al quantitativo indicato nella dichiarazione di produzione presentata per la campagna di cui trattasi conformemente al regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione <sup>(1)</sup>.

5. Le autorità portoghesi comunicano alla Commissione:

- i quantitativi globali per i quali sono stati conclusi contratti ogni anno,
- le modalità di applicazione del presente paragrafo.

6. L'operatore che desidera beneficiare del suddetto regime d'aiuto conclude con l'organismo competente un contratto d'invecchiamento di una durata minima di cinque anni per l'isola di Madera e di tre anni per le Azzorre.

7. Il contratto è concluso in base ad una domanda d'aiuto presentata una sola volta all'inizio del periodo summenzionato. La domanda contiene almeno i seguenti dati:

- a) il nome e l'indirizzo del produttore richiedente;
- b) il numero di partite oggetto del contratto d'invecchiamento e l'identificazione precisa di ciascuna partita (in particolare: numero del tino, quantitativo da invecchiare, ubicazione precisa);
- c) per ciascuna partita, l'anno del raccolto, le caratteristiche tecniche del vino liquoroso in oggetto ed in particolare il titolo alcolometrico totale, il titolo alcolometrico effettivo, il tenore di zuccheri, l'acidità totale e volatile;
- d) per ciascuna partita, il sistema di condizionamento;
- e) per ciascuna partita, l'indicazione del primo e dell'ultimo giorno del periodo di invecchiamento.

8. La corretta esecuzione del contratto d'invecchiamento conferisce il diritto al pagamento dell'importo globale dell'aiuto stabilito al momento della firma del contratto. Per Madera, il pagamento dell'aiuto è effettuato in tre rate nel corso del primo, del terzo e del quinto anno di invecchiamento. Per le Azzorre, l'aiuto è versato in ragione di un terzo per ogni anno di invecchiamento.

9. L'accettazione del contratto è subordinata alla costituzione di una cauzione di buon fine per il periodo di esecuzione, d'importo pari al 40 % dell'aiuto complessivo. Tale cauzione è costituita conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione <sup>(2)</sup>.

10. L'organismo competente accerta il rispetto delle clausole del contratto d'invecchiamento procedendo in particolare alla verifica dei registri del produttore e a ispezioni sul posto.

11. La cauzione di buon fine è svincolata una volta constatata la corretta esecuzione del contratto.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 29.6.2001, pag. 14.

<sup>(2)</sup> GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

12. L'organismo competente mette fine al contratto qualora constatati che il vino liquoroso oggetto del contratto non è più atto al consumo umano diretto.

Salvo forza maggiore, la disdetta del contratto comporta il recupero degli importi versati e l'incameramento della cauzione di buon fine. I casi di forza maggiore invocati sono comunicati all'autorità competente entro i tre giorni lavorativi successivi al loro verificarsi.

#### CAPITOLO IV

### Aiuto per la spedizione e la commercializzazione del vino di Madera

#### Articolo 5

1. L'aiuto di cui all'articolo 20, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1453/2001 è concesso sino alla fine della campagna 2005/2006.

2. Se l'aiuto è richiesto per recipienti inferiori a un litro, si applica una percentuale di riduzione per tener conto della capacità della bottiglia.

3. L'aiuto è versato agli speditori che presentano domanda all'organismo competente, per ogni partita, durante il periodo fissato da quest'ultimo. Tuttavia, per il vino spedito e commercializzato a partire dal 1° gennaio 2002, la domanda deve essere presentata a partire dal 30 settembre 2002.

4. La domanda contiene almeno i seguenti dati:

- copia della parte n. 3 del DAA (Documento Amministrativo di Accompagnamento) debitamente compilato, con l'indicazione dello speditore e del destinatario (nome, indirizzo e paese), del quantitativo di vino spedito, in equivalente litri, l'indicazione del codice della nomenclatura doganale, il timbro dell'Istituto del Vino di Madera che attesta la conformità del prodotto e il timbro degli uffici doganali di Madera che certificano l'uscita dal suo territorio,
- copia della fattura del trasportatore/spedizioniere con l'indicazione della destinazione finale o della polizza di carico,
- copia della fattura spedita all'acquirente, con indicazione del quantitativo in equivalente litri, che deve corrispondere a quello indicato nel DAA.

#### CAPITOLO V

### Aiuto per la produzione di v.q.p.r.d. a Madera, nelle Azzorre e nelle Canarie

#### Articolo 6

1. Possono beneficiare degli aiuti previsti all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1453/2001 e all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1454/2001 soltanto le superfici:

- che sono state interamente coltivate e sottoposte a tutte le normali operazioni colturali,
- la cui produzione è stata oggetto delle dichiarazioni di raccolta conformemente al regolamento (CE) n. 1282/2001.

2. Per determinare i produttori a cui deve essere versato l'aiuto:

- il periodo transitorio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1453/2001 e all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1454/2001, per il versamento ai singoli produttori scade il 31 luglio 2007.
- Le organizzazioni di produttori sono quelle definite all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1493/1999<sup>(1)</sup>. Gli Stati membri interessati stabiliscono i criteri che le associazioni di produttori devono rispettare per poter beneficiare di tali aiuti e li comunicano alla Commissione.

#### Articolo 7

1. L'interessato presenta una domanda di aiuto per ettaro all'autorità competente nel corso del periodo da questa stabilito e comunque non oltre il 15 maggio di ogni anno per la campagna vitivinicola successiva. Tuttavia, per la campagna vitivinicola 2002/2003 la domanda è presentata entro il 30 settembre 2002.

2. La domanda di aiuto reca almeno le seguenti indicazioni:

- a) nome, cognome e indirizzo del viticoltore o dell'associazione/organizzazione di produttori;
- b) superfici coltivate per la produzione di v.q.p.r.d., in ettari e are, con il loro riferimento catastale o un'indicazione riconosciuta equivalente dall'ente incaricato del controllo delle superfici;
- c) varietà delle uve utilizzate;
- d) una stima della produzione che può essere vendemmiata.

#### Articolo 8

Dopo la constatazione della vendemmia e delle rese effettive delle superfici in esame, lo Stato membro versa l'aiuto anteriormente al 1° aprile della campagna vitivinicola per la quale è concesso.

#### Articolo 9

Entro il 30 aprile, lo Stato membro comunica alla Commissione le superfici per le quali sono state presentate domande di aiuto e per le quali l'aiuto è stato effettivamente versato.

#### CAPITOLO VI

### Disposizioni generali

#### Articolo 10

### Controlli e sanzioni

1. Le autorità nazionali adottano le misure necessarie per accertare il rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione degli aiuti previsti dal presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

2. I controlli delle domande di aiuto sono eseguiti in modo da garantire un'efficace verifica del rispetto delle condizioni stabilite. A seconda del carattere delle misure di sostegno, gli Stati membri definiscono le modalità e i mezzi da utilizzare per il loro controllo nonché i beneficiari da controllare. Nei casi opportuni, gli Stati membri si avvalgono dello schedario viticolo e del sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

3. I controlli si effettuano tramite controlli amministrativi e controlli in loco.

4. Il controllo amministrativo deve essere esauriente e comportare verifiche incrociate, nei casi opportuni, con i dati del sistema integrato di gestione e di controllo per evitare un'eventuale e ingiustificata doppia concessione del sostegno.

5. Sulla base di un'analisi di rischio, le autorità nazionali eseguono controlli in loco per sondaggio su un numero di domande di aiuto di cui agli articoli 2, 5 e 6 che rappresentino almeno il 10 % delle quantità o il 5 % delle superfici sovvenzionate.

6. Tutti i contratti dell'aiuto per l'invecchiamento di cui all'articolo 4 devono essere controllati in loco all'inizio, durante e alla fine del periodo contrattuale.

7. Gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni da applicare in caso di violazione degli obblighi sottoscritti e delle disposizioni applicabili in materia e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

8. Qualora si constati una falsa dichiarazione imputabile a negligenza grave, il beneficiario in causa viene escluso, per l'anno civile considerato, da tutte le misure del settore del vino nell'ambito di Poseima e Poseican. In caso di dichiarazione falsa rilasciata deliberatamente, egli viene escluso dall'aiuto anche per l'anno successivo. Questa sanzione si applica fatte salve le sanzioni supplementari previste a livello nazionale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2002.

9. Qualora siano stati corrisposti aiuti indebitamente, i servizi competenti provvedono al recupero degli importi versati, maggiorati di un interesse che decorre dalla data di versamento dell'aiuto sino al recupero effettivo. Il tasso d'interesse applicato è quello previsto dal diritto nazionale per analoghe operazioni di recupero.

10. L'aiuto recuperato e, se del caso, gli interessi sono versati agli organismi o servizi pagatori, i quali li detraggono dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, proporzionalmente al finanziamento comunitario.

## CAPITOLO VII

### Disposizioni transitorie e finali

#### Articolo 11

1. Per la campagna 2001/2002, le domande per gli aiuti di cui agli articoli 2 e 4 sono presentate agli organismi competenti entro il 30 settembre 2002.

2. Fatto salvo l'articolo 10, gli organismi competenti versano gli aiuti di cui agli articoli 2 e 6 ai produttori e/o alle associazioni di produttori entro il 31 dicembre 2002 e, per gli aiuti di cui agli articoli 4 e 5, entro una data che essi stessi stabiliranno.

#### Articolo 12

I regolamenti (CEE) n. 3233/92 <sup>(2)</sup> e (CEE) n. 3234/92 <sup>(3)</sup> sono abrogati.

#### Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GUL 335 del 5.12.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 321 del 6.11.1992, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GUL 321 del 6.11.1992, pag. 16.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1492/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 agosto 2002**  
**che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone <sup>(3)</sup>. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quota-

zioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 24,450 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2002.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2002

relativa all'ammissibilità delle spese sostenute da alcuni Stati membri nel 2002 per la raccolta e la gestione dei dati necessari all'attuazione della politica comune della pesca

[notificata con il numero C(2002) 3080]

(2002/659/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2000/439/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 2000/439/CE la Commissione decide ogni anno, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, in merito all'ammissibilità delle spese previste dagli Stati membri e al tasso di partecipazione finanziaria della Comunità per l'anno successivo.
- (2) La Commissione ha ricevuto programmi quinquennali da Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito nei quali sono indicati i dati che questi Stati membri intendono raccogliere tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006 in applicazione del regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca <sup>(2)</sup>. Essi hanno inoltre presentato domande per una partecipazione finanziaria alla spesa di cui all'articolo 4 della decisione 2000/439/CE.
- (3) Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1639/2001 della Commissione, del 25 luglio 2001, che istituisce un programma minimo e un programma esteso per la raccolta dei dati nel settore della pesca e stabilisce

le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio <sup>(3)</sup>, la Commissione ha esaminato i programmi nazionali degli Stati membri per il 2002 e ha valutato l'ammissibilità delle spese per detti programmi. Una prima rata deve essere quindi versata agli Stati membri interessati, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2000/439/CE sulla base di tale valutazione.

- (4) Una seconda rata sarà versata nel 2003, a seguito della presentazione e dell'accettazione, da parte della Commissione, di una relazione finanziaria e di una relazione tecnica di attività in cui è descritto in modo dettagliato il grado di realizzazione degli obiettivi fissati al momento dell'elaborazione del programma minimo e del programma esteso, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2000/439/CE e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1639/2001 della Commissione.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce per il 2002 l'importo delle spese ammissibili di ciascuno Stato membro e l'entità del contributo finanziario della Comunità per la raccolta e la gestione dei dati necessari all'attuazione della politica comune della pesca.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 15.7.2000, pag. 42.

<sup>(2)</sup> GU L 176 del 15.7.2001, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 222 del 17.8.2001, pag. 53.



*Articolo 2*

Le spese sostenute per la raccolta e la gestione dei dati necessari all'attuazione della politica comune della pesca di cui all'allegato I beneficiano di un contributo finanziario fino ad un massimo del 50 % della spesa ammissibile nell'ambito del programma minimo.

*Articolo 3*

Le spese sostenute per la raccolta e la gestione dei dati necessari all'attuazione della politica comune della pesca di cui all'allegato II beneficiano di un contributo finanziario fino ad un massimo del 35 % della spesa ammissibile nell'ambito del programma esteso.

*Articolo 4*

1. La Comunità versa una prima rata pari al 50 % del contributo finanziario fissato negli allegati I e II.

2. Una seconda rata sarà versata nel 2003, dopo il ricevimento e l'approvazione della relazione finanziaria e della relazione tecnica di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2000/439/CE.

*Articolo 5*

1. Il tasso di cambio dell'euro utilizzato nel calcolare gli importi ammissibili a norma della presente decisione è il tasso in vigore nell'agosto 2001.

2. Le dichiarazioni di spesa e le domande di anticipo in moneta nazionale provenienti dagli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria sono convertite in euro utilizzando il tasso in vigore nel mese nel quale queste dichiarazioni e domande sono pervenute alla Commissione.

*Articolo 6*

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I —  
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-Membro Jäsenvaltio Medlemsstat	Gastos subvencionables Støtteberettigede udgifter Erstattungsfähige Ausgaben Επιλέξιμες δαπάνες Eligible expenditure Dépenses admissibles Spese ammissibili In aanmerking komende uitgaven Despesas elegíveis Hyväksyttävät menot Bidragsberättigande kostnader (EUR)	Contribución máx. de la Comunidad Fællesskabets maks. fin. bidrag Max. Gemeinschaftsbeitrag Μέγιστη κοινοτική συμμετοχή Max. Community contribution Participation communautaire maximale Contributo max. della Comunità Maximale bijdrage van de Gemeenschap Contribuição max. da Comunidade Yhteisön osuus enintään Gemenskapens maximala bidrag (EUR)
BELGIË/BELGIQUE	763 100	381 550
DANMARK	3 449 713	1 724 857
DEUTSCHLAND	2 492 141	1 246 071
ΕΛΛΑΔΑ	1 544 762	722 381
ESPAÑA	5 235 538	2 617 769
FRANCE	4 563 372	2 281 686
IRELAND	1 596 371	798 186
ITALIA	3 667 295	1 833 648
NEDERLAND	2 221 589	1 110 795
PORTUGAL	3 156 058	1 578 029
SUOMI/FINLAND	825 200	412 600
SVERIGE	2 189 828	1 094 914
UNITED KINGDOM	6 990 159	3 495 080
Total/I alt/Σύνολο/Totale/ Totaal/Yhteensä	38 695 126	19 347 563

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II —  
 BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-Membro Jäsenvaltio Medlemsstat	Gastos subvencionables Støtteberettigede udgifter Erstattungsfähige Ausgaben Επιλέξιμες δαπάνες Eligible expenditure Dépenses admissibles Spese ammissibili In aanmerking komende uitgaven Despesas elegíveis Hyväksyttävät menot Bidragsberättigande kostnader (EUR)	Contribución máx. de la Comunidad Fællesskabets maks. fin. bidrag Max. Gemeinschaftsbeitrag Μέγιστη κοινοτική συμμετοχή Max. Community contribution Participation communautaire maximale Contributo max. della Comunità Maximale bijdrage van de Gemeenschap Contribuição max. da Comunidade Yhteisön osuus enintään Gemenskapens maximala bidrag (EUR)
BELGIË/BELGIQUE	0	0
DANMARK	11 873	4 156
DEUTSCHLAND	0	0
ΕΛΛΑΔΑ	179 366	62 778
ESPAÑA	0	0
FRANCE	459 572	160 850
IRELAND	0	0
ITALIA	0	0
NEDERLAND	350 498	122 674
PORTUGAL	0	0
SUOMI/FINLAND	255 601	89 460
SVERIGE	216 002	75 601
UNITED KINGDOM	1 485 404	519 891
Total/I alt/Σύνολο/Totale/ Totaal/Yhteensä	2 958 316	1 035 411

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2002

**che modifica la decisione 1999/815/CE riguardante provvedimenti che vietano l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido contenente taluni ftalati**

[notificata con il numero C(2002) 3081]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/660/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha adottato il 7 dicembre 1999 la decisione 1999/815/CE <sup>(2)</sup>, la cui ultima modifica è stata introdotta con la decisione 2002/152/CE <sup>(3)</sup>, fondata sull'articolo 9 della direttiva 92/59/CEE, che impone agli Stati membri di vietare l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni, fabbricati in PVC morbido contenenti una o più sostanze quali ftalato di diisononile (DINP), ftalato di bis(2-etile-sile) (DEHP), ftalato di dibutile (DBP), ftalato di dipentile (DIDP), ftalato di diottile (DNOP), ftalato di butilbenzile (BBP).
- (2) La validità della decisione 1999/815/CE era limitata a tre mesi, conformemente alla disposizione dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 92/59/CEE. Di conseguenza, la validità della decisione scadrà l'8 marzo 2000.
- (3) Al momento dell'adozione della decisione 1999/815/CE era stato previsto di prorogarne la validità, qualora fosse stato necessario. La validità delle misure adottate con la decisione 1999/815/CE è stata prorogata con diverse decisioni ogni volta per un ulteriore periodo di tre mesi. Detta validità è destinata a scadere il 20 agosto 2002.
- (4) Alcuni importanti sviluppi sono intervenuti recentemente per quanto riguarda la convalida dei test riguardanti la migrazione di ftalati e la valutazione globale dei rischi di detti ftalati nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio <sup>(4)</sup> sulle sostanze esistenti. Tuttavia, ulteriori lavori sono ancora necessari in quest'ambito per cercare di risolvere alcune difficoltà d'importanza cruciale.

- (5) Nell'attesa di chiarire tali aspetti, e al fine di garantire gli obiettivi della decisione 1999/815/CE e le sue proroghe è necessario mantenere il divieto di immissione sul mercato dei prodotti menzionati.
- (6) Taluni Stati membri hanno recepito la decisione 1999/815/CE con misure applicabili fino al 20 agosto 2002. È pertanto necessario garantire che la validità di queste misure sia prorogata.
- (7) È pertanto necessario prorogare la validità della decisione 1999/815/CE al fine di garantire che tutti gli Stati membri mantengano il divieto previsto da tale decisione.
- (8) Le misure stabilite dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato d'urgenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'articolo 5 della decisione 1999/815/CE i termini «20 agosto 2002» sono sostituiti dai termini «20 novembre 2002».

*Articolo 2*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per ottemperare alla presente decisione entro 10 giorni dalla sua notificazione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2002.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU L 315 del 9.12.1999, pag. 46.<sup>(3)</sup> GU L 50 del 21.2.2002, pag. 96.<sup>(4)</sup> GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2002

**che chiude i procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari dell'India**

[notificata con il numero C(2002) 3082]

(2002/661/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 14,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDURA**

- (1) Il 29 ottobre 2001 la Commissione ha ricevuto due denunce secondo le quali le importazioni nella Comunità di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari dell'India sono state oggetto di pregiudizievoli pratiche di dumping e hanno beneficiato di pregiudizievoli sovvenzioni.
- (2) Entrambe le denunce sono state presentate dal Comitato dei produttori europei di floppy disk (Diskma) (il «denunciante»), per conto dei produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici).
- (3) Tali denunce contenevano prove di dumping e di sovvenzioni, nonché del conseguente grave pregiudizio, considerate sufficienti a giustificare l'apertura sia di un procedimento antidumping che di un procedimento antisovvenzioni.
- (4) Dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione, in due diversi avvisi pubblicati il 13 dicembre 2001 nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(4)</sup>, ha pertanto avviato un procedimento antidumping e un procedimento antisovvenzioni relativi alle importazioni

nella Comunità di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) attualmente classificabili al codice NC ex 8523 20 90 e originari dell'India.

- (5) La Commissione ha ufficialmente avvisato dell'apertura dei procedimenti i produttori, i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori e i fornitori comunitari notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e il denunciante. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato negli avvisi di apertura.

**B. RITIRO DELLE DENUNCE E CHIUSURA DEI PROCEDIMENTI**

- (6) Con lettera del 25 giugno 2002 alla Commissione, il Diskma ha formalmente ritirato le denunce antidumping e antisovvenzioni per quanto riguarda le importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari dell'India.
- (7) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96, e all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2026/97, in caso di ritiro della denuncia da parte del denunciante il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.
- (8) La Commissione ha ritenuto che dalla presente inchiesta non siano emerse considerazioni relative all'interesse della Comunità che possano essere contrarie alla chiusura dei procedimenti. Le parti interessate sono state debitamente informate e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni secondo le quali la chiusura non sarebbe stata nell'interesse della Comunità.
- (9) La Commissione ha pertanto concluso che i procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari dell'India debbano essere chiusi senza imposizione di misure,

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU C 354 del 13.12.2001, pagg. 3 e 6.

DECIDE:

*Articolo unico*

Sono chiusi i procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) attualmente classificabili al codice NC ex 8523 20 90 e originari dell'India.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2002.

*Per la Commissione*  
Pascal LAMY  
*Membro della Commissione*

---